

Mercoledì 8 luglio 1992

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

(92/C 241/03)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.:

— McMahon, il quale, tornando sul suo intervento (punto 1) e dopo aver precisato che alcune interrogazioni relative alla Carta sociale figurano nell'elenco delle interrogazioni presentate nell'ambito del tempo delle interrogazioni, mentre ciò non avviene per altre sullo stesso argomento, chiede se la questione è stata esaminata (la Presidenza ricorda la procedura applicabile al riguardo, cioè che la decisione in merito alla ricevibilità delle interrogazioni spetta al Presidente, il quale la comunica per iscritto agli interessati che possono opporsi, nel qual caso la questione è sottoposta all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Habsburg, per protestare contro la presenza nei locali del Parlamento di manifesti di un'organizzazione serba; chiede che vengano ritirati (la Presidenza risponde che ciò sarà fatto);

— Bettini, per protestare contro l'eliminazione del parcheggio riservato alla stampa, denunciato dall'associazione della stampa parlamentare europea e per chiedere che i giornalisti possano lavorare nelle migliori condizioni possibili;

— O'Hagan, sull'intervento dell'on. McMahon;

— Fitzgerald, per chiedere che venga fornita una risposta al suo intervento (punto 1) teso a segnalare che una proposta di risoluzione esclusa a febbraio figura ancora una volta nella lista di proposte di risoluzione presentate nell'ambito delle discussioni d'attualità, (la Presidenza risponde che la proposta è stata iscritta per errore e che sarà ritirata);

— Morris, per protestare contro l'attività di alcune lobby che distribuiscono informazioni erronee sui metodi di abbattimento degli animali secondo alcuni riti religiosi tipici della tradizione ebraica;

— Wilson, per rilevare di aver chiesto che il Consiglio faccia una dichiarazione sulla sessione del Consiglio affari sociali di giugno e informarsi sul motivo per cui la sua richiesta è stata dichiarata irricevibile (la Presidenza gli risponde che il Consiglio fornirà tutte le precisazioni utili in occasione della discussione che deve svolgersi in materia sociale);

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.:

— Tomlinson, sulle risposte della Presidenza agli onn. McMahon e Wilson; protesta contro la procedura seguita al riguardo che definisce una «tirannia amministrativa»; chiede altresì di essere informato con precisione e per iscritto sui motivi per cui la sua interrogazione non è stata iscritta e perché non ne è stato informato (la Presidenza, dopo aver fatto riferimento alla sua risposta precedente, precisa che l'Ufficio di presidenza ampliato tratterà la questione nella riunione di domani pomeriggio);

— Wynn, il quale appoggia le asserzioni dell'oratore precedente precisando che il tempo delle interrogazioni ha luogo questa sera e che, svolgendosi solo domani la riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato, non si potrà risolvere il problema in tale sede;

— Coates, che si dichiara anch'egli direttamente interessato dal problema;

— McMahon, per chiedere che una risposta sia fornita oggi alle 15.00 in apertura di seduta (la Presidenza rileva che gli interessati dovrebbero ricevere da un momento all'altro nella loro casella personale una lettera della Presidenza);

— Ford, per dichiarare di essere nella stessa situazione e chiedere quali disposizioni regolamentari disciplinano la procedura applicabile in materia; rileva che se non troverà esauriente la lettera della Presidenza, ritornerà sulla questione alle 15.00 (la Presidenza ribadisce la risposta fornita all'on. McMahon e dà lettura delle disposizioni dell'allegato II, A, paragrafi 2 e 3 del regolamento);

— Howell, su tali interventi;

— Wilson, sulla trasparenza delle procedure parlamentari.

2. Composizione del Parlamento

La Presidenza comunica che le autorità spagnole competenti lo hanno informato che l'on. Isidoro Sanchez Garcia è stato designato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Gangoiti Llaguno, con decorrenza 8 luglio 1992.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

Mercoledì 8 luglio 1992

3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— RELAZIONE della commissione per i bilanci sul futuro del trattato CECA e le relative conseguenze di bilancio e finanziarie

Relatore: on. Pasty
(A3-0248/92)

— RELAZIONE della commissione per i bilanci sulla revisione n. 3/92 delle previsioni finanziarie

Relatore: on. Cornelissen
(A3-0249/92)

— * RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la settima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (C3-0238/92 — SEC(92)0991)

Relatore: on. Donnelly
(A3-0250/92)

— RELAZIONE INTERLOCUTORIA della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sul completamento del mercato interno

Relatore: on. Patterson
(A3-0251/92)

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.:

— Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, al Consiglio: Dimensione sociale del mercato interno (B3-0857/92);

— von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, al Consiglio: La dimensione sociale del mercato interno (B3-0858/92);

— von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: La dimensione sociale del mercato interno (B3-0859/92);

— Colajanni, Catasta, Papayannakis, Domingo Segarra e Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, al Consiglio: Dimensione sociale del mercato interno (B3-0860/92);

— Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, alla Commissione: Dimensione sociale del mercato interno (B3-0861/92);

— Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio: Mercato interno e politica sociale della Comunità (B3-0862/92);

— Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, alla Commissione: Il Trattato di Maastricht e la dimensione sociale del mercato interno (B3-0863/92);

— Pompidou, a nome del gruppo ADE, alla Commissione: Contaminazione radioattiva di Mosca (B3-0864/92).

— Caroline Jackson, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, alla Commissione: Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (B3-0865/92).

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

III. «GUYANA»

— Obiezione del gruppo Verde volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «INDIANI SHOSHONES» comprendente le proposte di risoluzione B3-1013, 1036 e 1052/92:

l'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo PPE volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «BOSNIA ERZEGOVINA» comprendente le proposte di risoluzione B3-0973 e 1049/92:

l'obiezione è accolta con AN (PPE):

Votanti: 220
Favorevoli: 121
Contrari: 98
Astenuiti: 1

IV. «DIRITTI UMANI»

«Marocco»

— Obiezione della on. Schleicher e altri volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Condanne a morte a Belgrado» comprendente la proposta di risoluzione B3-1047/92:

l'obiezione è accolta con AN (PPE):

Votanti: 222
Favorevoli: 173
Contrari: 43
Astenuiti: 6

(l'obiezione del gruppo delle destre volta a sostituire tale sottopunto con nuovo sottopunto «Bambini iracheni» comprendente la proposta di risoluzione B3-01022/92 e l'obiezione del gruppo liberale volta a sostituirlo con un nuovo sottopunto «Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-1044/92, decadono).

«Tuareg»

— Obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Condanne di giovani di Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-1044/92:

Mercoledì 8 luglio 1992

l'obiezione è respinta con AN (COA):

Votanti: 228
Favorevoli: 25
Contrari: 194
Astenuiti: 9

— Obiezione del gruppo PPE volta a sostituire il sottopunto con un nuovo sottopunto «Kashmir» comprendente la proposta di risoluzione B3-0977/92:

l'obiezione è respinta con VE.

«Togo»

— Obiezione del gruppo delle destre volta a sostituire il sottopunto con un nuovo sottopunto «Francesi prigionieri dell'esercito serbo» comprendente la proposta di risoluzione B3-0981/92:

l'obiezione è respinta.

«Situazione nelle prigioni greche»

(l'obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Condanne di giovani di Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-1044/92 è stata ritirata).

— Obiezione dei gruppi socialista e PPE volta a sostituire tale sottopunto con un nuovo sottopunto «Salvador» comprendente la proposta di risoluzione B3-0963/92:

l'obiezione è accolta con AN (Verde):

Votanti: 233
Favorevoli: 195
Contrari: 34
Astenuiti: 4

Interviene la on. Dury sull'ordine in cui sono state votate le obiezioni concernenti tale punto.

— Obiezione dei gruppi «Arcobaleno» e socialista, volta a inserire un nuovo sottopunto «Timor» comprendente la proposta di risoluzione B3-01044/92:

l'obiezione è accolta.

— Obiezione del gruppo Verde volta a inserire un nuovo sottopunto «Siria» comprendente le proposte di risoluzione B3-0961 e 1048/92:

l'obiezione è accolta con VE.

— Obiezione del gruppo liberale volta a inserire un nuovo sottopunto «Ostaggi ebrei in Libano» comprendente la proposta di risoluzione B3-1002/92:

l'obiezione è accolta.

V. «CALAMITÀ»

«Sellafield»

— Obiezione del gruppo PPE volta a sostituire il sottopunto con un nuovo sottopunto «Piogge torrenziali in Grecia» comprendente la proposta di risoluzione B3-1029/92:

l'obiezione è respinta con AN (PPE):

Votanti: 240
Favorevoli: 110
Contrari: 127
Astenuiti: 3

— Obiezione del gruppo Verde volta a inserire un nuovo sottopunto «Apaches» comprendente la proposta di risoluzione B3-1036/92:

l'obiezione è respinta con VE.

5. Blocchi stradali in Francia (richiesta di votazione sollecita)

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecita per le proposte di risoluzione B3-1027, 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058/92.

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione comuni è fissato alle 13.00 di oggi.

La votazione sul merito si svolgerà giovedì alle 18.30.

6. Completamento del mercato interno (discussione)

L'on. Patterson illustra la relazione interlocutoria che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sul completamento del mercato interno (A3-0251/92) (sono incluse nella discussione le interrogazioni orali B3-0697, 0854, 0700, 0703, 0704, 0705, 0707, 0708, 0698, 0699, 0701, 0702/92).

Interviene il Presidente in carica del Consiglio, Tristan Garel Jones.

Intervengono gli onn. Metten, a nome del gruppo socialista, Christopher Jackson, a nome del gruppo PPE, Gasoliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Speciale, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Lataillade, a nome del gruppo ADE, Mégret, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, van Outrive, Pierros, Amaral, Bofill Abeilhe, Lulling, Topmann, P. Beazley, Wynn, il commissario vicepresidente Bangemann, gli onn. Metten, Patterson, Rogalla, Christopher Jackson e Blak, i quali rivolgono domande alla Commissione e al Consiglio cui il commissario vicepresidente Bangemann e il Presidente Garel Jones rispondono.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 30.

Mercoledì 8 luglio 1992

*
* *

Interviene l'on. McMahon, il quale, ritornando sul suo intervento in apertura di seduta (punto 1) e sulla risposta datagli dalla Presidenza, rileva che non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione scritta in merito ai motivi per cui la sua interrogazione non era stata iscritta per il tempo delle interrogazioni (la Presidenza prende atto di tale proposta e ricorda che il problema sarà trattato alle 15.00).

PRESIDENZA DELLA ON. M. MAGNANI NOYA

*Vicepresidente***7. Benvenuto**

La Presidenza porge, a nome del Parlamento, il benvenuto a una delegazione di parlamentari di Estonia, Lettonia e Lituania, presente in tribuna d'onore.

Interviene l'on. Gollnisch al quale la Presidenza revoca la facoltà di parlare.

8. Dimensione sociale del mercato interno (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, dodici interrogazioni orali con discussione al Consiglio e alla Commissione, degli onn.:

- Cot, a nome del gruppo socialista, al Consiglio, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0709/92);
- Brok, O'Hagan, Pronk, Oomen-Ruijten e Tindemans, a nome del gruppo PPE, al Consiglio (B3-0710/92) e alla Commissione (B3-0711/92), sulla dimensione sociale del mercato interno;
- de la Malène, a nome del gruppo ADE, alla Commissione (B3-0706/92/riv.) e al Consiglio (B3-0855/92) sul Trattato di Maastricht e la coesione sociale nella Comunità;
- Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, al Consiglio (B3-0857/92) e alla Commissione (B3-0851/92), sulla dimensione sociale del mercato interno;
- von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, al Consiglio (B3-0858/92) e alla Commissione (B3-0859/92) sulla dimensione sociale del mercato interno;
- Colajanni, Catasta, Papayannakis, Domingo Segarra e Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, al Consiglio, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0860/92);
- Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio, sul mercato interno e la politica sociale della Comunità (B3-0862/92);
- Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, alla Commissione, sul trattato di Maastricht e la dimensione sociale del mercato interno (B3-0863/92).

Intervengono, per svolgere le interrogazioni, gli onn. Buron, Brok, Cramon Daiber, Marques Mendes, Catasta, Ribeiro e Le Chevallier.

*
* *

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, otto proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Brok, O'Hagan, F. Pisoni, Pronk, Menrad, Gil-Robles, Reding, Hadjigeorgiou e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0950/92);
- Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0951/92);
- Colajanni, Catasta, Papayannakis, Raggio, Domingo e Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0952/92);
- Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul Trattato di Maastricht e la dimensione sociale del mercato interno (B3-0953/92);
- Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla politica sociale nella Comunità e il mercato interno (B3-0954/92);
- Cot, Buron e Van Velzen, a nome del gruppo socialista, sulla dimensione sociale del mercato interno (B3-0955/92);
- Nianias, Lalor, Lane, Andrews, Killilea, Fitzsimons, Fitzgerald, Ruiz-Mateos e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sul Trattato di Maastricht e la coesione sociale nella Comunità (B3-0956/92);
- von Alemann e Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla dimensione sociale nel mercato interno (B3-0957/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

*
* *

Il Presidente in carica del Consiglio, Tristan Garel Jones, illustra il programma e le intenzioni della presidenza britannica nel settore della politica sociale e risponde poi alle interrogazioni rivolte al Consiglio.

Il commissario sig.ra Papandreou risponde alle interrogazioni rivolte alla Commissione.

Interviene l'on. McMahon sull'intervento del Presidente in carica del Consiglio (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare).

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene interrotta; riprenderà dopo le votazioni (vedi successivo punto 31).

Mercoledì 8 luglio 1992

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

*Vicepresidente***TURNO DI VOTAZIONI****9. Riforma della politica agricola comune (votazione)**

(Proposte di risoluzione B3-0932, 0933, 0938, 0945/92).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0932/92:

Emendamenti approvati: 2 con VE e 3;*Emendamenti respinti:* 1 con VE e 4 con VE;

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 a).

(Le proposte di risoluzione B3-0938 e 945/92 decadono).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0933/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1 b).

10. Industria petrolchimica europea (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0929, 0939/92).

DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Titley e Bowe.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0929, 0939/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Titley e Bowe, a nome del gruppo SOC, de Vries, a nome del gruppo LIB

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione comune (vedi parte seconda, punto 2).

11. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992 (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella seconda relazione Van Velzen — A3-0238/92)

Emendamenti approvati: 19, 22, 13 (seconda parte), 20 (come aggiuntivo), 15, 21 (come aggiuntivo), 2, 25, 18, 16 (come aggiuntivo);*Emendamenti respinti:* 3, 4 con AN (Destre), 23 con VE, 13 (prima parte), 14, 5, 6, 7 con AN (Destre), 8, 9 con AN (Destre), 10 con AN (Destre), 11, 17 con VE, 24, 12 e 1 con AN (COA).

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

L'em. 13 è stato votato per parti separate:

prima parte: primo trattino,
seconda parte: secondo trattino.*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 4:

Votanti: 230
Favorevoli: 17
Contrari: 213
Astenuiti: 0

em. 7:

Votanti: 278
Favorevoli: 14
Contrari: 263
Astenuiti: 1

em. 9:

Votanti: 286
Favorevoli: 13
Contrari: 272
Astenuiti: 1

em. 10:

Votanti: 264
Favorevoli: 7
Contrari: 256
Astenuiti: 1

em. 1:

Votanti: 297
Favorevoli: 42
Contrari: 252
Astenuiti: 3**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Pronk, a nome del gruppo PPE, Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre, Elmalan, a nome del gruppo COA, Marques Mendes a nome del gruppo LIB, Ephremidis, e Van Velzen, relatore.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Torres Couto, Caudron e Ephremidis.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3).

12. Deliberazioni della commissione per le petizioni (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Bindi — A3-0229/92)

Interviene l'on. Fitzgerald sull'ordine in Aula.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Bindi, relatrice, che segnala di aver chiesto di parlare per prima nelle dichiarazioni di voto, e Banotti.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

Mercoledì 8 luglio 1992

13. Carta europea dei diritti del fanciullo (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Bandrés Molet — A3-0172/92)

Emendamenti approvati: 10 con VE, 15 e 16;

Emendamenti respinti: 1, 2 con VE, 3, 4 con AN (PPE), 12 con AN (PPE), 5, 9, 6, 11, 7 e 8;

Emendamenti decaduti: 13, 14.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il relatore è intervenuto:

— prima della votazione per segnalare che al paragrafo 8.30 andava chiaramente esplicitato, in tutte le versioni linguistiche che «la debita autorizzazione dei genitori...» si riferiva solamente alle «analisi volte alla scoperta di possibili malattie»;

— prima dell'em. 6 per chiedere che la Presidenza precisasse la posizione del relatore sugli emendamenti o lo autorizzasse a farlo;

— infine, su tutti gli emendamenti.

Risultato delle votazioni con AN:

em. 4:

Votanti: 290
Favorevoli: 110
Contrari: 176
Astenuiti: 4

em. 12:

Votanti: 278
Favorevoli: 104
Contrari: 168
Astenuiti: 6

DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Vayssade, a nome del gruppo SOC, Lehideux, a nome del gruppo delle destre, Dury e C. Beazley.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Ainarði, a nome del gruppo Verde, Cunha Oliveira, Hermans, Neubauer e Banotti.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5).

14. Tribunale di primo grado delle Comunità europee (votazione) *

(Relazione Vayssade — A3-0228/92)

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO — 9286/91 — C3-0055/92:

Emendamenti approvati: 1-5 in blocco.

Il Parlamento approva il progetto del Consiglio così modificato (vedi parte seconda, punto 6).

Interviene l'on. Gollnisch, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 6).

15. Protezione degli animali durante la macellazione (votazione) *

(Relazione Morris — A3-0243/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0136 — C3-0449/91:

Emendamenti approvati: 1, 2, 36 con VE, 3, 4 con VE, 61 con VE, 5, 6, 7, 8, 9 con VE, 10 con VE, 11, 12, 13, 58 con VE, 14, 15-18 in blocco, 37 con VE, 38 con VE, 19 con VE, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 42 con VE, 29 con VE, 52, 30-32 in blocco, 40 con VE, 33, 50 con VE;

Emendamenti respinti: 35, 60, 62, 67 con VE, 63, 56, 39 con VE, 24, 46 con AN (Destre), 27 con VE, 49 con AN (Destre), 45 con AN (Destre), 41, 64 (prima parte), 48 con AN (Destre), 64 (seconda parte), 47 con AN (Destre), 34, 65 e 66;

Emendamenti decaduti: 59, 57, 54, 51;

Emendamenti ritirati: 55 e 53.

Il relatore è intervenuto prima della votazione per segnalare che il suo parere sugli emendamenti rifletteva quanto più fedelmente possibile la posizione della commissione competente, e quindi sull'em. 36 per indicare che non rimetteva in questione i metodi di abbattimento.

L'em. 64 è stato votato per parti separate:

prima parte: primo comma,
seconda parte: secondo comma.

Risultati delle votazioni con AN:

em. 46:
Votanti: 245
Favorevoli: 16
Contrari: 226
Astenuiti: 3

em. 49:
Votanti: 217
Favorevoli: 21
Contrari: 189
Astenuiti: 7

em. 45:
Votanti: 230
Favorevoli: 32
Contrari: 186
Astenuiti: 12

em. 48:
Votanti: 232
Favorevoli: 10
Contrari: 220
Astenuiti: 2

Mercoledì 8 luglio 1992

em. 47:

Votanti: 222
 Favorevoli: 30
 Contrari: 188
 Astenuti: 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 7).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Verbeek, a nome del gruppo Verde, e Tauran, a nome del gruppo delle destre.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Cunha Oliveira.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 7).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Presidente

16. Comunicazione del Presidente

Il Presidente ricorda, in risposta agli interventi di questa mattina sulla ricevibilità delle interrogazioni presentate per il tempo delle interrogazioni, il disposto dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento, nonché le direttive concernenti lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Allegato II del regolamento).

Comunica che per il tempo delle interrogazioni della presente tornata sono state rivolte al Consiglio circa quaranta interrogazioni, per la gran parte attinenti al dibattito sulla politica sociale o al programma della presidenza britannica. Segnala che le ha esaminate tutte in maniera approfondita e che in seguito a tale esame ha dichiarato irricevibili ventidue interrogazioni il cui argomento rientrava tra quelli all'ordine del giorno della tornata, vertendo per lo più sullo stesso tema delle interrogazioni orali sulla politica sociale. D'altro canto ha autorizzato una serie di interrogazioni la cui specificità è tale da superare la portata di dette interrogazioni orali.

Aggiunge di aver comunicato per iscritto a tutti gli autori di interrogazioni non accolte i motivi che lo hanno indotto a prendere tale decisione. Deplora che gli interessati abbiano ricevuto tale comunicazione solo questa mattina ma rileva che il ritardo deriva dal fatto che ha dovuto attendere l'approvazione definitiva dell'ordine del giorno (lunedì) per far conoscere la sua decisione.

Comunica inoltre che gli autori delle interrogazioni dichiarate irricevibili possono presentare per iscritto opposizioni sulle quali si pronuncerà l'Ufficio di presidenza ampliato. Conclude precisando che le interrogazioni non accolte per i motivi summenzionati potranno essere ripresentate per un prossimo tempo delle interrogazioni.

Intervengono su tale comunicazione gli onn.:

— Ford, per comunicare di non aver ricevuto notifica della decisione del Presidente e deplorare che la sua interrogazione possa essere reiscritta solo in occasione di un prossimo tempo delle interrogazioni, perdendo così il suo carattere di attualità; chiede che la questione sia esaminata senza indugio dall'Ufficio di presidenza ampliato. Si associa inoltre a quanto detto in apertura di seduta dall'on. Bettini a proposito dell'eliminazione del parcheggio riservato alla stampa e, richiamandosi all'articolo 14 del regolamento, protesta contro il fatto che l'ordine di precedenza dei Vicepresidenti non è stato rispettato per la presidenza del tempo delle interrogazioni di questa sera;

— McMahon, su quella che ritiene una discriminazione nella scelta delle interrogazioni iscritte nell'elenco del tempo delle interrogazioni (il Presidente ricorda che può presentare opposizioni scritte che saranno trasmesse all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Crawley, per deplorare il ritardo con cui alcuni deputati sono stati informati della decisione del Presidente (il Presidente si impegna per il futuro a informare i deputati della sua decisione prima della fissazione definitiva dell'ordine dei lavori);

— D. Martin e Ewing.

Nonostante l'elevato numero di richieste di interventi il Presidente decide, visto il carico dell'ordine del giorno, di passare alla dichiarazione del Consiglio.

17. Programma di attività della Presidenza britannica (discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Douglas Hurd, fa una dichiarazione sul programma di attività della Presidenza britannica.

*
* * *

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione del Consiglio, tre proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul programma di attività della presidenza britannica (B3-0937/92/riv.);

Mercoledì 8 luglio 1992

— Cot e Planas, a nome del gruppo socialista, sul programma di attività della presidenza britannica (B3-0995/92);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sul programma di attività della presidenza britannica (B3-1015/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

*
* *

Intervengono gli onn. Cot, a nome del gruppo socialista, Prout, a nome del gruppo PPE, e De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lannoye, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ainardi, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Grund, non iscritta.

*
* *

La Presidenza propone che si continui la discussione fino alle 17.15 e che il Presidente in carica del Consiglio possa intervenire subito dopo, rinviando il turno di votazioni alle 17.30.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

*
* *

Intervengono gli onn. Ford, Herman, Cox, De Giovanni, Lalor, Ephremidis, Blaney, van der Waal, Planas Puchades, Jepsen, Cheysson, Alavanos, Amaral e il Presidente in carica del Consiglio, Douglas Hurd.

Intervengono gli onn.:

— McMillan-Scott, il quale, riferendosi ai vari interventi fatti in precedenza sottolinea di aver presentato anch'egli, per il tempo delle interrogazioni, un'interrogazione che non è stata iscritta;

— Muscardini, la quale protesta contro l'esclusione dall'elenco degli oratori di un deputato non iscritto a favore di un deputato del gruppo socialista; deplora altresì la discriminazione in materia di tempo di parola operato nella discussione a danno degli ultimi oratori (la Presidenza contraddice tale asserzione).

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Presidente

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Con AN (PPE) il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votanti: 224
Favorevoli: 128
Contrari: 91
Astenuiti: 5

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 31.

TURNO DI VOTAZIONI

18. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della Presidenza portoghese (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0934, 0936, 0940, 0942, 0946, 0948, 0949 e 0996/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0934, 936, 940 e 949/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.:

Planas Puchades e Ford, a nome del gruppo SOC, Tindemans, Herman, Lucas Pires, Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, Galland, Capucho, De Clercq, De Gucht, Cox, Kofoed, Mendes Bota, a nome del gruppo LIB, Colajanni, a nome del gruppo GUE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo socialista ha chiesto votazioni distinte sui par. 2 e 10 e il gruppo Verde sui par. 1, 2, 9 e 12.

par. 1: approvato

par. 2: interviene l'on. Planas Puchades per segnalare che il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte, i termini «a far parte della Comunità e»: respinto con VE.

seconda parte, testo senza tali termini: approvato

par. 9: approvato

il par. 10 è stato votato per parti separate:

prima parte, fino a «organi della Comunità»: approvato
seconda parte, resto: approvato con VE

par. 12: approvato

Le altre parti del testo: approvate

DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Melis, a nome del gruppo «Arcobaleno», Martinez, a nome del gruppo delle destre, e Maher.

Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Dillen, K.P. Köhler e Lulling.

Mercoledì 8 luglio 1992

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 8).

(Le proposte di risoluzione B3-0942, 0946, 0948 e 0996/92 decadono).

19. Nomina del Presidente della Commissione (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-0931, 0935, 0944/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0931 e 0935/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cot, a nome del gruppo SOC, Lamassoure e Tindemans, a nome del gruppo PPE, Colajanni, a nome del gruppo SUE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli onn. Giscard d'Estaing, a nome del gruppo PPE, Boissière, a nome del gruppo Verde, Blot, a nome del gruppo delle destre, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno».

Dichiarazione di voto scritta:

On. Dillen.

Con AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione

Votanti: 295
Favorevoli: 278
Contrari: 9
Astenuiti: 8

(vedi parte seconda, punto 9).

(La proposta di risoluzione B3-0944/92 decade).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

20. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento (votazione)

(Relazione Rogalla — A3-0200/92)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamento approvato: 1.

PROPOSTA DI DECISIONE

Dichiarazione di voto scritta:

On. Caudron.

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 10).

21. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Cornelissen — A3-0249/92)

DICHIARAZIONE DI VOTO:

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

22. Libera circolazione dei lavoratori (votazione) **II

(Raccomandazione per la seconda lettura Nielsen — A3-0225/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0191/92 — SYN 359:

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 12).

23. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (votazione) **II

(Raccomandazione per la seconda lettura McCubbin — A3-0226/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0193/92 — SYN 0321:

Emendamenti approvati: 1-8 in blocco.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 13).

24. Scambio di funzionari nazionali (votazione) **II

(Raccomandazione per la seconda lettura Rogalla — A3-0237/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0234/92 — SYN 364:

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate sull'em. 4 e votazioni distinte sugli em. 5 e 6.

Emendamenti approvati: 1-3 con VE, 4 (prima parte), 4 (seconda parte con VE (263 favorevoli, 21 contrari, 6 astenuti), 5, 6, 7 e 8 con VE in blocco (270 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti)

l'em. 4 votato per parti separate:

prima parte: fino a «comitato»,
seconda parte: resto.

Interviene l'on. Rogalla, relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti.

Mercoledì 8 luglio 1992

Il commissario vicepresidente Bangemann comunica che la Commissione può accogliere gli em. 3, 5 e 7 (quest'ultimo solo in parte).

Interviene il relatore sulla comunicazione della Commissione.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 14).

25. Medicinali omeopatici (votazione) **II

(Raccomandazioni per la seconda lettura Chanterier (A3-0216/92) e (A3-0217/92).

a) A3-0216/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0075/92 — SYN 251:

Emendamenti approvati: 1 con VE (272 favorevoli, 23 contrari, 3 astenuti), 3 con VE (273 favorevoli, 16 contrari, 12 astenuti), 4, 5, 6 con VE (276 favorevoli, 29 contrari, 8 astenuti), 7, 8 con VE (278 favorevoli, 31 contrari, 2 astenuti), 9 con VE (272 favorevoli, 31 contrari, 1 astenuto), 10 con AN (Verde);

Emendamenti respinti: 13, 11 con AN (Verde), 2 con VE (257 favorevoli, 25 contrari, 4 astenuti), 12;

Emendamento decaduto: 14.

Il relatore è intervenuto prima della votazione per chiedere che i termini «basi omeopatiche» siano sostituiti con «sostanze di base».

Risultati delle votazioni con AN:

em. 11:

Votanti: 290
Favorevoli: 22
Contrari: 267
Astenuiti: 1

em. 10:

Votanti: 300
Favorevoli: 267
Contrari: 32
Astenuiti: 1

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 15 a).

b) A3-0217/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0117/92 — SYN 252:

Emendamenti approvati: 1 con VE (265 favorevoli, 43 contrari, 2 astenuti), 2, 3 con VE (261 favorevoli, 42 contrari, 3 astenuti) e 4 con VE (272 favorevoli, 31 contrari, 0 astenuti).

Emendamento respinto: 5.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 15 b).

26. Consumo di energia degli apparecchi domestici (votazione) **II

(Raccomandazione per la seconda lettura Mayer — A3-0233/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0235/92 — SYN 356:

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, che ribadisce la richiesta già rivolta durante la discussione al Consiglio e alla Commissione relativa a una nuova consultazione del Parlamento (applicazione dell'articolo 42, secondo trattino, del regolamento).

Interviene il commissario sig.ra Scrivener.

L'on. Desama invita l'Assemblea a seguire la raccomandazione della relatrice e a respingere la posizione comune.

La posizione comune è respinta.

(vedi parte seconda, punto 16).

27. Bevande aromatizzate e bevande alcoliche (votazione) **I

(Relazione senza discussione presentata dalla on. Rothe, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

- I. un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le norme generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (COM(92)0055 — C3-0100/92 — SYN 396)
 - II. un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le norme generali relative a definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande alcoliche (COM(92)0055 — C3-0101/92 — SYN 397)
- (A3-0241/92)

I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0055 — C3-100/92 — SYN 396:

Emendamento approvato: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 17).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 17).

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92) 055 — C3-0101/92 — SYN 397:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 17).

Mercoledì 8 luglio 1992

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 17).

28. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca (votazione) **I

(Relazione Marques Mendes — A3-0224/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369:

Interviene la on. Oomen-Ruijten la quale, a nome del gruppo PPE, chiede votazioni distinte sugli emendamenti 14, 15, 16 e 21.

Emendamenti approvati: 1-13 in blocco, 14 con VE, 15 e 16 in blocco, 17-20 in blocco, 21 e 22-31 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 18).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**DICHIARAZIONE DI VOTO:**

Interviene l'on. Marques Mendes, relatore.

Dichiarazione di voto scritta:

On. Langenhagen.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 18).

29. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (votazione) **I

(Relazione Christiansen — A3-0230/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381:

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco.

Intervengono il relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti e il commissario sig.ra Scrivener che dichiara di poter accogliere i tre emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 19).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 19).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

30. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (C3-0284/92 — SYN 362)

deferimento
merito: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (C3-0285/92 — SYN 405)

deferimento
merito: ECON

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (C3-0286/92 — SYN 347)

deferimento
merito: ECON
parere: AMBI, TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (C3-0287/92 — SYN 319)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON, GIOV

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (C3-0288/92 — SYN 317)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: Art. 54 CEE

Mercoledì 8 luglio 1992

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 24/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotteranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
(C3-0289/92 — SYN 392)

deferimento
merito: ASOC
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 29/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)
(C3-0290/92 — SYN 329)

deferimento
merito: GIUR
parere: ECON

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 29/06/92 in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
(C3-0291/92 — SYN 337)

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON, TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, giovedì 9 luglio 1992.

La Presidenza comunica che, su richiesta dei presidenti delle commissioni, il Parlamento chiederà al Consiglio, conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, lettera g) del Trattato CEE, la proroga di un mese del termine normalmente concesso, a causa delle vacanze parlamentari.

31. Dimensione sociale del mercato interno (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. McMahon, a nome del gruppo socialista, Chanterie, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Cabezón Alonso, O'Hagan, van Ouirive, Maher, quest'ultimo su un problema di ordine tecnico, Menrad, Fayot, Hermans, Torres Couto e Pagoropoulos.

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani alle 15.00 (vedi processo verbale della seduta del 9 luglio, parte prima, punto 15).

(La seduta è sospesa alle 19.10 e ripresa alle 20.45)

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK

Vicepresidente

32. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione

(B3-0856/92).

Intervengono gli onn.:

— Wijsenbeek, il quale protesta per la posizione attribuita nell'elenco alla sua interrogazione, che afferma di aver presentato prima di altre che la precedono (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata);

— Coimbra Martins, il quale protesta per il fatto che la sua interrogazione n. 59 alla Commissione sulla concessione di una laurea portoghese honoris causa al Presidente della Commissione, chiamata il 10 giugno 1992, non sia stata, a quanto gli risulta, pubblicata nel resoconto integrale (la Presidenza risponde che la questione sarà esaminata).

Interrogazioni al Consiglio

All'interrogazione n. 1 dell'on. Lomas sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 2 della on. Cassanmagnago-Cerretti: Recrudescenza del razzismo e della xenofobia nella Comunità.

Il Presidente in carica del Consiglio, Tristan Garel Jones, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ramirez Heredia e Newman.

Interrogazione n. 3 dell'on. Newton Dunn: Il deficit democratico.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Newton Dunn, Wijsenbeek e Welsh.

All'interrogazione n. 4 dell'on. Ephremidis sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 5 dell'on. Prag: Relazioni parlamentari.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Prag, Wijsenbeek e Balfe.

Interrogazione n. 6 dell'on. Cushnahan: Futuro finanziamento della Comunità.

Mercoledì 8 luglio 1992

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Newton Dunn e McMahon.

Interrogazione n. 7 dell'on. Raffin: Quinto programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente e sviluppo duraturo e conferenza della CNUED a Rio.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Raffin, Díez de Rivera e A. Smith.

All'interrogazione n. 8 della on. Garcia Arias sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 9 della on. Pollack: Riduzione di CO₂.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. A. Smith, che sostituisce l'autrice, e Cushnahan.

Interrogazione n. 10 dell'on. Newens: Parlamento dei pensionati.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Newens, C. Beazley e McMahon.

Interrogazione n. 11 della on. Green: Pensioni nella Comunità europea.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Green, Newton Dunn e Balfe.

Interrogazione n. 12 dell'on. B. Simpson: Tesserino di viaggio agevolato per i cittadini anziani della Comunità valido in tutta la Comunità.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. B. Simpson, Elliott e Oddy.

Interrogazioni alla Cooperazione politica europea

Interrogazione n. 32 dell'on. Cushnahan: Situazione in Jugoslavia.

Il Presidente in carica della Cooperazione politica europea, Tristan Garel Jones, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Alavanos, Newens e Oostlander.

Interrogazione n. 33 dell'on. Kostopoulos: Situazione nel Kosovo.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Kostopoulos.

Interrogazione n. 34 dell'on. Alavanos: Problema della Repubblica di Skopje.

Il Presidente Garel Jones risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Alavanos, Balfe e Oostlander.

Interrogazione n. 35 dell'on. Papoutsis: Violazioni dello spazio aereo greco da parte di aerei da guerra turchi e perdita di un aereo da guerra greco in fase di intercettazione e

Interrogazione n. 36 dell'on. Pasmazoglou: Rivendicazioni e violazioni di diritti sovrani greci internazionalmente riconosciuti.

Il Presidente Garel Jones risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Papoutsis e Pasmazoglou.

Interviene l'on. Suárez González per chiedere secondo quali criteri è fissato l'ordine in cui vengono chiamate le interrogazioni, non essendo evidentemente determinante la loro data di presentazione (la Presidenza risponde che sottoporrà la questione al Presidente del Parlamento).

Interrogazioni alla Commissione

Interrogazione n. 42 dell'on. Bethell: Lettere ai Commissari.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Bethell, Balfe e Colom i Naval.

All'interrogazione n. 43 della on. Cassanmagnago Cerretti sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 44 della on. Ruiz-Giménez Aguilar: Espulsione di latino-americani in possesso di doppia cittadinanza.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Ruiz Giménez.

Interrogazione n. 45 della on. Cramon-Daiber: Fortezza Europa.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Cramon Daiber.

All'interrogazione n. 46 della on. Dury sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 47 della on. S. Martin: Azione della Comunità a favore degli orfanotrofi rumeni.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. von Alemann, che sostituisce l'autrice.

Interrogazione n. 48 dell'on. Colom i Naval: Funzionamento del fondo di coesione.

Il commissario sig.ra Scrivener risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Colom i Naval, Crampton e Maher.

Interrogazione n. 49 dell'on. Hadjigeorgiou: Ripercussioni sfavorevoli per la Grecia dell'embargo alla Jugoslavia e

Interrogazione n. 50 dell'on. Kostopoulos: Perdite causate alla Grecia dall'embargo alla Serbia.

Il commissario Matutes risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Hadjigeorgiou, Kostopoulos e Alavanos.

Mercoledì 8 luglio 1992

Alle interrogazioni nn. 51 dell'on. Ephremidis, **52** dell'on. Bertens, **53** dell'on. Telkämper, **54** dell'on. Romeos e **55** dell'on. Geraghty sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 56 dell'on. McCartin: Premi per gli ovini.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McCartin e Maher.

Interrogazione n. 57 dell'on. Bowe: Produzione di olio di colza.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Bowe e Maher.

All'interrogazione n. 58 dell'on. Cushnahan sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 59 dell'on. David: Sussidiarietà.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. David, White e Wijsenbeek.

Alle interrogazioni nn. 60 dell'on. Plumb e **61** dell'on. Pagoropoulos sarà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 62 dell'on. A. Smith: Gare di appalto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. A. Smith.

All'interrogazione n. 63 dell'on. Santos Lopez sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 64 dell'on. Guillaume: Tassa sull'immatricolazione di autovetture nuove introdotta dal Belgio.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Guillaume e Wijsenbeek.

Interrogazione n. 65 dell'on. Suárez González: Mancato recepimento della direttiva che impone la remunerazione della formazione in alcune specialità mediche da parte della Spagna.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Suárez González.

L'on. Wijsenbeek interviene sulla qualità delle risposte della Commissione.

Interrogazione n. 66 dell'on. Carvalho Cardoso: Coltura della barbabietola da zucchero nel Portogallo continentale.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Carvalho Cardoso.

All'interrogazione n. 67 della on. Llorca Vilaplana sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 68 dell'on. Balfe: Carta comunitaria dei diritti sociali.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Balfe.

Interrogazione n. 69 dell'on. Arias Cañete: Importazione di cemento Portland nella Comunità.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Arias Cañete.

All'interrogazione n. 70 della on. Garcia Arias sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 71 dell'on. Barrera i Costa: Impatto sull'ambiente del prolungamento dell'autostrada spagnola A-19.

Il commissario vicepresidente Brittan risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Barrera i Costa.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni

e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

33. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di maggio e giugno 1992 (1).

*
* *
*

Interviene l'on. Coimbra Martins sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

34. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 9 luglio, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

(dalle 10.00 alle 13.00):

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti

(alle 15.00):

— Seguito della discussione congiunta di dodici interrogazioni orali con discussione sulla dimensione sociale del mercato interno

— Dichiarazione della Commissione sui risultati della Conferenza di Rio (seguita da discussione)

(1) Vedi allegato al resoconto integrale della seduta dell'8 luglio 1992.

Mercoledì 8 luglio 1992

- Relazione Pasty sulle conseguenze della scadenza del Trattato CECA
- Relazione Fayot/Schinzel sulla concentrazione dei media
- Relazione Donnelly sugli aiuti alla costruzione navale *
- Relazione Adam sulla sicurezza delle installazioni nucleari ⁽¹⁾

⁽¹⁾ È inclusa nella discussione l'interrogazione orale alla Commissione B3-0864/92.

- Relazione Larive su un centro internazionale per la scienza e la tecnologia *
- Relazione Seligman sulla ricerca medica concernente il cervello

(alle 18.30):

- votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(La seduta è tolta alle 23.50).

Enrico Vinci
Segretario generale

Hans Peters
Vicepresidente

Mercoledì 8 luglio 1992

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Riforma della politica agricola comunea) **RISOLUZIONE B3-0932/92****Risoluzione sulla riforma della politica agricola comune***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che era essenziale procedere alla riforma della PAC e che i mutamenti sostanziali di direzione di tale politica, una volta realizzati, dovrebbero auspicabilmente por fine a un periodo di grande incertezza per i produttori,
- B. ricordando i problemi sorti in relazione all'applicazione delle quote lattiere e il risentimento degli agricoltori nei confronti degli Stati membri che avevano tardato ad attuare la nuova politica,
- C. considerando essenziale che la riforma della PAC, la quale comporta la necessità di un controllo capillare a livello aziendale della produzione, venga applicata in stretta collaborazione con gli organi statali e regionali competenti,
- D. considerando che vi è crescente preoccupazione per i ritardi nella pubblicazione degli elementi dettagliati dell'applicazione della riforma,
 1. sottolinea l'importanza che la legislazione sulla riforma venga applicata integralmente e correttamente in tutta la Comunità, assicurando continuità e stabilità alle previste compensazioni al reddito e attuando con rapidità i programmi previsti dalle misure di accompagnamento;
 2. ritiene che il modo migliore per realizzare tale obiettivo consista nel collegare la compensazione alla presentazione da parte delle autorità competenti dei singoli Stati membri di un adeguato piano di attuazione del congelamento delle terre su base regionale;
 3. constata che i moduli dettagliati richiesti dalla Commissione nel quadro del regime dei semi oleosi stanno già causando difficoltà ai produttori e insiste affinché gli adempimenti burocratici vengano ridotti al minimo, compatibilmente con le esigenze di corretta amministrazione dei regimi della PAC e di lotta contro le frodi;
 4. chiede alla Commissione di far sì che il Parlamento sia sistematicamente informato di tutte le misure di applicazione della riforma della PAC; a tal fine invita la Commissione a presentargli come è già avvenuto in occasione dell'unificazione tedesca, i testi dettagliati di tutti i regolamenti di applicazione che verranno proposti e il calendario della loro entrata in vigore;
 5. ricorda la promessa, fatta dal commissario competente alla commissione per l'agricoltura, che il Parlamento sarà informato esaurientemente su tutte le fasi di realizzazione della riforma della PAC;
 6. incarica il suo Presidente di provvedere affinché le commissioni competenti possano seguire e controllare il processo di applicazione della riforma della politica agricola comune;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

b) RISOLUZIONE B3-0933/92**Risoluzione sulle conseguenze della riforma della PAC per l'agricoltura, in particolare per quanto concerne i negoziati GATT**

Il Parlamento europeo,

- A. viste le misure unilaterali adottate dalla Comunità in ordine alla riforma della PAC,
 - B. vista la recente controversia sorta tra gli Stati Uniti e la Comunità in merito ai semi oleosi;
 - C. considerando che gli Stati Uniti hanno già redatto un elenco di prodotti alimentari comunitari esportati verso gli Stati Uniti dal quale risulta che addirittura un quarto di tali esportazioni potrebbero essere sottoposte a tariffe punitive,
 - D. considerando che l'azione prospettata potrebbe ripercuotersi sulle esportazioni comunitarie di prodotti alimentari verso gli Stati Uniti per una cifra pari a 2 miliardi di dollari,
1. rileva che l'azione in questione è del tutto ingiustificata, dal momento che la Comunità ha offerto agli Stati Uniti una compensazione per le distorsioni di mercato derivanti dalla sua politica nel settore dei semi oleosi e insiste, pertanto, affinché gli Stati Uniti ritirino l'elenco proposto e seguano la procedura di soluzione delle controversie in seno al GATT; si augura inoltre sinceramente che sia possibile, nel contesto di tale procedura, giungere a una soluzione soddisfacente;
 2. rileva che la misura proposta dagli USA è stata resa di dominio pubblico ancora prima che la nuova proposta della Comunità sui semi oleosi fosse presentata alla riunione del Consiglio GATT il 19 giugno 1992;
 3. ribadisce la necessità di arrivare a un accordo GATT globale e equilibrato, che copra tutti gli aspetti dei negoziati;
 4. rammenta che la Comunità ha già fatto concessioni notevoli procedendo alla riforma della PAC prima della conclusione di qualsivoglia accordo in seno al GATT e che non si debbono esercitare ulteriori pressioni sulla Comunità per quanto riguarda il settore agricolo in seno ai negoziati GATT;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Segretariato del GATT.

2. Industria petrolchimica europea**RISOLUZIONE B3-0929 e 0939/92****Risoluzione sull'accordo di libero scambio da concludersi tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo**

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1989 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo che integra l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e, dall'altro, i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), concernente le relazioni commerciali tra la Comunità economica europea e l'unione doganale che verrà istituita da tali paesi,
- vista la decisione del Consiglio del 1° ottobre 1991 di conferire un mandato modificato alla Commissione,

Mercoledì 8 luglio 1992

- A. considerando di aver deciso, il 19 novembre 1989, di chiedere al Consiglio di essere consultato sul mandato da conferire alla Commissione per la negoziazione di un accordo tra la Comunità e il Consiglio di cooperazione del Golfo,
 - B. considerando che il Consiglio, nella sua risposta del 21 dicembre 1989, ha affermato che tale consultazione non avrebbe avuto luogo,
 - C. considerando che il Consiglio ha approvato, il 19 dicembre 1989, il mandato di negoziazione per la Commissione senza consultare il Parlamento e in seguito, il 1° ottobre 1991, ha adottato un mandato negoziale modificato sempre senza consultare il Parlamento,
 - D. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 13 luglio 1990, sul significato dell'accordo di libero scambio che verrà concluso tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) ⁽¹⁾, ha espresso la sua preoccupazione in ordine alle probabili conseguenze di un tale accordo commerciale,
 - E. considerando che nel gennaio 1986 la Commissione aveva presentato una relazione sulle probabili conseguenze a livello industriale di un tale accordo commerciale, dalla quale risultava che esso avrebbe potuto avere ripercussioni fortemente negative per il settore petrolchimico comunitario,
 - F. considerando di aver invitato la Commissione, nella risoluzione summenzionata, ad aggiornare e pubblicare la sua relazione alla luce degli eventi che si sarebbero prodotti,
1. ribadisce il suo biasimo nei confronti del Consiglio per non averlo consultato sul mandato di negoziazione;
 2. biasima la Commissione per non aver presentato la relazione da esso chiesta sulle probabili conseguenze a livello industriale dell'accordo di libero scambio;
 3. chiede che tale relazione sia presentata il più presto possibile;
 4. ribadisce il suo impegno nei confronti della liberalizzazione multilaterale degli scambi nel contesto del GATT e degli attuali negoziati dell'Uruguay Round e sottolinea che l'accordo di libero scambio deve ottemperare alle disposizioni del GATT;
 5. ribadisce che il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia costituisce un requisito preliminare per l'attuazione dell'accordo e chiede altresì che vengano osservate le norme OIL;
 6. manifesta la sua preoccupazione per le stime elaborate dalla Federazione dei produttori chimici europei (CEFIC), in base alle quali l'accordo di libero scambio potrebbe causare la perdita di 75.000 posti di lavoro nell'industria petrolchimica comunitaria;
 7. nota che preoccupazioni analoghe sono state espresse dalle industrie dei metalli non ferrosi e dei fertilizzanti;
 8. considera, pertanto, che non sia saggio procedere all'accordo in parola e, qualora i negoziati dovessero continuare, ritiene che occorra garantire clausole di salvaguardia il più severe possibili, onde tutelare l'industria comunitaria da una concorrenza sleale; sottolinea inoltre che ogni clausola a protezione delle industrie nascenti dovrebbe essere applicabile solo per un periodo limitato;
 9. ritiene che i problemi di salvaguardia dell'ambiente dovrebbero essere trattati nel corso dei negoziati tra le parti e inseriti nell'accordo finale;
 10. invita la Commissione a tenerlo regolarmente informato durante lo svolgimento dei negoziati;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

⁽¹⁾ G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 216.

3. Mercato europeo del lavoro dopo il 1992

RISOLUZIONE A3-0238/92

Risoluzione sul mercato europeo del lavoro dopo il 1992

Il Parlamento europeo,

- visto il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992,
 - vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata dal Consiglio europeo l'8 e il 9 dicembre 1989 a Strasburgo,
 - vista la comunicazione della Commissione sul programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89)0568 — C3-0238/89),
 - vista la relazione della Commissione sull'occupazione in Europa (1991) (COM(90)0290),
 - richiamandosi alla propria risoluzione del 13 settembre 1990 sul programma d'azione della commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 ⁽¹⁾,
 - visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A3-0112/92),
 - visti la seconda relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A3-0238/92),
- A. deplorando che i Trattati di Roma e di Maastricht non prevedano disposizioni relative ad obiettivi specifici concernenti gli anziani ma ritenendo che ciò non debba pregiudicare la presentazione di proposte concrete da parte della Commissione nel prossimo futuro,
- B. prendendo atto dell'importante ruolo svolto dalle organizzazioni di pensionati ai fini della rappresentanza degli anziani a livello locale, nazionale ed europeo nonché del loro coordinamento,
- C. sottolineando il proprio disappunto per il fatto che il programma d'azione sociale, pur mettendo in rilievo il crescente numero di anziani nelle nostre società, non proponga alcuna iniziativa a beneficio di questa fascia della popolazione e persuaso che la Commissione debba tener conto degli studi in materia di pensionamento anticipato,
- D. constatando che i lavoratori ultracinquantenni costituiscono spesso uno dei gruppi più vulnerabili in caso di riduzione di personale e che è spesso avvertita l'esigenza di una riqualificazione professionale e di maggiori opportunità nel campo dell'istruzione per rendere meno difficile il passaggio dalla vita lavorativa al pensionamento,
- E. ponendo in rilievo la carenza di manodopera specializzata e le previste conseguenze della flessione demografica sui mercati del lavoro europei nonché il contributo che gli anziani potrebbero fornire sia per far fronte ad una parte della domanda scaturente da tale carenza quanto in ruoli consultivi e di gestione,
- F. lamentando la scarsa attenzione prestata al valido contributo che gli anziani potrebbero fornire alla società civile con la partecipazione e lo svolgimento di mansioni civiche su base sia remunerata che volontaria, senza peraltro occupare posti di lavoro a detrimento dei giovani,

⁽¹⁾ G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

Mercoledì 8 luglio 1992

- G. preso atto che la Commissione ha iniziato ad elaborare il secondo rapporto sui progressi compiuti per quel che riguarda l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 1982, relativa ai principi per una politica comunitaria concernente l'età pensionabile ⁽¹⁾,
- H. ricordando la sua risoluzione del 16 marzo 1989 sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 10 dicembre 1982 relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile ⁽²⁾ e la relazione della commissione per gli affari sociali (A2-0358/88),
- I. considerando che la partecipazione sociale, la parità di opportunità e la solidarietà sociale costituiscono principi irrinunciabili delle società democratiche, che la loro attuazione non può dipendere dalla ricchezza di un paese e che in quasi tutti gli Stati membri tali principi sono realizzati in misura insufficiente,
- J. considerando che la realizzazione del grande mercato interno e il conseguente sviluppo economico non hanno comportato l'eliminazione degli svantaggi strutturali di alcuni gruppi di popolazione come le donne, le minoranze etniche, i lavoratori e le lavoratrici migranti né l'abolizione degli svantaggi di gruppi che vivono in situazioni specifiche come i giovani e gli anziani, i disoccupati di lunga durata, i minorati, le famiglie mono-parentali, che anzi nel 1989 il numero delle persone colpite dalla povertà nella Comunità è aumentato a quasi 50 milioni e che quindi importanti gruppi sociali sono minacciati di emarginazione,
- K. considerando che in particolare la disoccupazione strutturale costituisce un grave problema, autogenerato dalla stessa Comunità; che oltre il 50% delle persone registrate come disoccupate lo sono da lungo tempo, che tali persone non usufruiscono di fatto dei nuovi posti di lavoro creatisi col mercato interno e che né le politiche specifiche nazionali né le iniziative comunitarie nel settore risultano davvero incisive,
- L. considerando che la relazione della Commissione sulla povertà considera esclusivamente i nuclei familiari e che in essa non vengono affrontati i problemi di gruppi di persone particolarmente colpiti come i senzatetto, gli individui dediti al crimine, gli immigrati illegali e coloro che vivono in istituti,
- M. considerando che la disoccupazione giovanile e le difficili condizioni di formazione rappresentano ancora un ostacolo, che potrebbe essere superato se si investisse di più nella formazione e qualificazione delle risorse umane;
- N. considerando il principio della coesione economica e sociale nella Comunità, costantemente riaffermato dalle Istituzioni europee, e considerato l'obiettivo della piena occupazione per il maggior numero possibile di cittadini europei,
- O. constatando che la Commissione e il Consiglio non hanno finora preso sufficientemente in considerazione le proposte del Parlamento europeo figuranti nella risoluzione sopra menzionata del 13 settembre 1990 — Parte I — e incaricando la propria commissione per gli affari sociali ad attivarsi per approfondire e formulare concretamente i principi ivi enunciati per quanto concerne una politica comunitaria dell'occupazione,
- P. considerando che oltre il 20% dei giovani della Comunità sono disoccupati alla vigilia del completamento del mercato interno e che il criterio più valido per giudicare del successo del mercato unico sarà rappresentato dal calo di tale spaventoso tasso di disoccupazione settoriale,
- Q. considerando che è necessario, ai fini della realizzazione e del successo del mercato unico, favorire in Europa centrale e orientale la creazione di un'area di sviluppo economico e sociale equilibrato che consenta il consolidamento della democrazia,
- R. considerando che per la ristrutturazione e l'adattamento dei grandi settori europei è necessaria una politica comunitaria incisiva,

⁽¹⁾ G.U. n. C 16 del 21.1.1982, pag. 12.

⁽²⁾ G.U. n. C 96 del 17.4.1989, pag. 155.

Mercoledì 8 luglio 1992

Parte I:**Mutamenti sul mercato europeo del lavoro e relative conseguenze per la struttura familiare***Occupazione*

1. è convinto della necessità di porre in atto l'imperativo della parità di possibilità per le donne specie in ordine al loro accesso sul mercato del lavoro, ossia migliori possibilità di formazione e istruzione permanente, sufficienti servizi per la sorveglianza dei bambini e migliori condizioni lavorative, con specifico riferimento all'attuazione di una mirata tutela sociale per il lavoro precario;

2. reputa che la politica occupazionale da perseguire, tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e delle parti sociali, debba ispirarsi alle seguenti esigenze:

- a) occorre esperire le possibilità di conciliare la piena occupazione con un'armoniosa vita familiare e sociale, in particolare tramite una adeguata organizzazione e la riduzione progressiva del tempo di lavoro settimanale;
- b) occorre creare la possibilità concreta per uomini e donne di cumulare l'attività professionale e le incombenze familiari in particolare per le donne con modeste qualifiche professionali e per le famiglie che desiderano avere molti figli;
- c) occorre varare misure intese ad assicurare un reddito sostitutivo (retribuzione per i compiti educativi, trattamento neutro sul piano fiscale, indennità compensative di sicurezza sociale) per periodi da determinare in cui gli individui, in funzione delle possibilità e delle necessità familiari, optano per un'interruzione parziale o totale della loro carriera professionale;

3. ritiene che una siffatta politica renda necessari provvedimenti strutturali intesi a:

- ottimizzare i servizi di custodia dei figli,
- assicurare che le gestanti ricevano un migliore trattamento socio-previdenziale mediante la concessione di assegni e di congedi di maternità adeguati,
- ampliare il diritto alla sospensione temporanea della carriera, provvedendo ad evitare che la promozione della lavoratrice venga frenata rispetto ai colleghi,
- estendere il diritto a modificazioni dell'orario di lavoro e promuovere il lavoro a tempo parziale su base volontaria oltreché una maggiore elasticità in materia di orario lavorativo, definita in sede legislativa o di contrattazione collettiva;

4. ribadisce la sua richiesta alla Commissione formulata nella risoluzione sopra citata del 13 settembre 1990, di sottoporre al Consiglio una risoluzione relativa alla carriera mobile e alla parità di opportunità per uomini e donne, in funzione di una più ampia concezione dell'occupazione;

5. chiede alla Commissione di fare realizzare uno studio sulle modalità di funzionamento economico dei nuclei familiari, che esamini anche le ripartizioni dei compiti, onde comprendere meglio i vantaggi e gli svantaggi di nuovi modelli lavorativi e di trasmetterne entro dodici mesi i risultati al Parlamento europeo;

6. reputa che provvedimenti specificamente destinati alle famiglie monoparentali debbano soprattutto apportare soluzioni atte a rimuovere i problemi di sostentamento delle madri nubili, rendendo loro possibile di combinare l'attività professionale con la cura dei figli;

Custodia dei bambini

7. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro sui servizi di custodia dei bambini negli Stati membri e la sollecita altresì a tener conto delle raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 19 aprile 1991 sui servizi per l'infanzia e la parità delle opportunità⁽¹⁾;

(1) G.U. n. C 129 del 20.5.1991, pag. 224.

Mercoledì 8 luglio 1992

Congedo

8. è del parere che l'introduzione di varie forme di congedo retribuito, parzialmente retribuito o non retribuito è essenziale per consentire una migliore armonizzazione fra l'attività lavorativa e la vita familiare, con specifico riferimento all'assistenza ai bambini a carico, agli ammalati o alle persone anziane;

9. invita la Commissione ad accelerare i lavori relativi alle proposte di direttiva a) sul congedo parentale per gli uomini, b) sul congedo per motivi familiari per entrambi i genitori, per consentir loro lo svolgimento delle incombenze connesse con la scuola, la famiglia e le eventuali malattie;

10. deplora che il Consiglio non abbia ancora adottato le proposte di direttiva all'esame sul congedo parentale e invita la Commissione a metterle a punto onde consentirne la tempestiva approvazione da parte del Consiglio;

Forme di lavoro flessibili

11. ritiene che l'emergere di nuovi schemi di vita e le conseguenti richieste di un'impostazione mobile del tempo lavorativo abbiano favorito una nuova flessibilità e la deregolamentazione del lavoro e chiede pertanto che la Commissione faccia svolgere degli studi che approfondiscano il rapporto lavoro-tempo libero nei vari strati sociali;

12. rileva la necessità di provvedimenti sull'organizzazione del lavoro, richiamandosi in proposito alla sua risoluzione del 10 luglio 1990 sui contratti e i rapporti di lavoro atipici ⁽¹⁾, e ai suoi pareri del 24 ottobre 1990 su determinati rapporti di lavoro ⁽²⁾ e del 15 maggio 1991 sulle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata indeterminata o un rapporto di lavoro interinale ⁽³⁾;

13. chiede alla Commissione di sottoporgli entro sei mesi uno studio relativo alle ripercussioni sulla famiglia tenendo conto:

- a) delle crescenti esigenze in materia di mobilità dei lavoratori,
- b) della pressione esercitata sui lavoratori a causa dell'aumento della produttività e della deregolamentazione del lavoro,
- c) delle crescenti esigenze di flessibilità e di formazione permanente;

Previdenza sociale

14. reputa che la previdenza sociale dovrebbe svolgere un ruolo di sostegno tenendo conto maggiormente, e soprattutto in modo diverso, delle situazioni familiari, prevedendo indennità minime forfettarie e/o basate sulla retribuzione, per i periodi in cui gli interessati decidessero di ridurre o sospendere provvisoriamente (del tutto o parzialmente) a causa di particolari situazioni (figli in tenera età, malattie dei familiari, persone anziane) l'attività professionale retribuita;

15. ritiene che tale «assegno per cure familiari» vada inteso come una «indennità di interruzione temporanea dell'attività lavorativa», tenendo presente che:

- a) tale diritto deve fondarsi su precedenti attività lavorative,
- b) il diritto all'indennità va di pari passo con il diritto al reimpiego o all'assistenza in caso di reinserimento sul mercato del lavoro,
- c) il diritto all'indennità non deve essere riservato unicamente al partner che assolve a tempo pieno le incombenze domestiche, ma anche alle famiglie con doppio reddito in cui l'uomo e/o la donna optino per una parziale riduzione dell'attività professionale,
- d) le indennità debbono rappresentare un congruo reddito sostitutivo, onde evitare che se ne avvalgano esclusivamente le donne;

⁽¹⁾ G.U. n. C 231 del 17.9.1990, pag. 32.

⁽²⁾ G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 96.

⁽³⁾ G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 81.

Mercoledì 8 luglio 1992

16. chiede alla Commissione di fare effettuare una ricerca sugli ostacoli frapposti dai regimi fiscali e di sicurezza sociale degli Stati membri ad un migliore rapporto fra vita lavorativa e vita privata — ed in particolare al reinserimento di coloro che hanno dovuto interrompere la loro carriera — e di trasmetterne i risultati al Parlamento europeo;

Conseguenze finanziarie della politica da perseguire

17. invita la Commissione a sottoporgli, entro sei mesi, uno studio relativo alle modalità di finanziamento dei provvedimenti proposti nella presente sezione;

Parte II:

La situazione degli anziani sul mercato del lavoro

18. chiede alla Commissione di elaborare una direttiva volta ad eliminare le discriminazioni basate sull'età per l'accesso ad un posto di lavoro; la direttiva dovrà altresì garantire il diritto alla pensione e prendere in considerazione l'età pensionabile;

19. critica le pratiche di assunzione delle istituzioni europee che, nonostante le reiterate critiche da parte di parlamentari europei, seguitano a fissare un limite d'età per l'accettazione delle candidature;

20. invita gli Stati membri a garantire che i programmi operativi a carico del FSE tengano in maggior considerazione le necessità di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori anziani, in particolare nelle regioni di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, dove la riduzione del personale da parte delle aziende colpisce più facilmente i lavoratori anziani;

21. chiede che gli Stati membri tengano in particolar conto le esigenze delle donne anziane, molte delle quali non hanno avuto la possibilità di maturare il diritto a beneficiare di regimi pensionistici pubblici o aziendali e che, conseguentemente vivono in stato di indigenza o di povertà;

22. chiede al Consiglio di adottare con procedura d'urgenza la proposta della Commissione relativa alla direttiva al Consiglio che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi sociali;

23. accoglie favorevolmente l'opzione prevista dalla proposta di direttiva, concernente l'introduzione di regimi pensionistici flessibili o per categoria e chiede agli Stati membri di consentire un maggior accesso ai vantaggi dei regimi pensionistici flessibili, che consentirebbero ai cittadini di meglio soddisfare le proprie esigenze, in particolare sul piano della carriera e delle aspirazioni retributive;

24. accoglie favorevolmente la proclamazione del 1993 come Anno dell'anziano e della solidarietà fra generazioni, ma la considera solo un primo modesto passo verso un approccio coordinato a livello comunitario della problematica del settore;

25. chiede alla Commissione di informarlo regolarmente prima dell'avvio delle attività e dei programmi d'azione che dovranno essere intrapresi durante il 1993 nonché di discutere dettagliatamente con il Parlamento europeo e con il gruppo europeo di collegamento «Anziani» sui modi per mantenere e sviluppare la dinamica dell'azione comunitaria in questo settore;

26. chiede alla Commissione di fare effettuare uno studio che esamini le conseguenze dell'eventuale introduzione del pensionamento flessibile e del prolungamento della carriera professionale sulle condizioni di vita dei lavoratori più anziani e dei pensionati, e in particolare dei lavoratori appartenenti alle categorie di reddito più basse e che svolgono attività fisicamente più faticose, e analizzi le ripercussioni di tali misure sulle strutture e le disparità di reddito di questa categoria di soggetti, e la invita a riferire al Parlamento sulle risultanze dello stesso;

Parte III:

Prospettive future del regime pensionistico e della sicurezza sociale

27. chiede un più ampio coordinamento dei regimi e parziali armonizzazioni e giudica al riguardo necessario un ampliamento del campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 secondo quanto previsto dal programma di azione della Commissione; sottolinea al riguardo che occorre tener presente principi fondamentali come l'estensione del campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 al servizio pubblico;

Mercoledì 8 luglio 1992

28. si attende che, applicando le relative misure, si rispettino le diverse tradizioni, esigenze e capacità finanziarie nazionali; il legislatore comunitario e quello nazionale devono vegliare affinché i diritti a prestazioni in altri paesi siano conciliate con il principio di territorialità;

29. ritiene che la sicurezza sociale negli Stati membri della Comunità debba obbedire almeno ai seguenti principi:

- i regimi vanno basati sul principio della solidarietà tra persone attive e non, giovani e anziani, sani e malati, ecc.;
- la responsabilità del finanziamento e della gestione dei regimi incombe in linea di principio alle parti sociali e/o alle autorità;
- il beneficio delle prestazioni e dei servizi di sicurezza sociale è un diritto soggettivo. Il livello dei redditi di sostituzione può essere eventualmente adeguato alle condizioni familiari;
- obiettivo della sicurezza sociale è garantire il mantenimento del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e autonomi in caso di perdita di retribuzione o di reddito, concedendo un reddito di sostituzione e provvedendo al soddisfacimento di una serie di diritti, quali il diritto all'assistenza sanitaria e all'alloggio;
- i redditi di sostituzione e le prestazioni vanno adeguati regolarmente all'aumento del costo della vita;

30. chiede, tra l'altro, per il medio termine e in vista dell'armonizzazione parziale e del coordinamento dei regimi:

- una convergenza dei limiti di età e delle norme in materia di regimi pensionistici flessibili e di pensioni parziali;
- il ravvicinamento dei regimi di assicurazione vecchiaia e dei limiti di età vigenti negli Stati membri per l'uomo e la donna tenendo conto dei tempi realizzativi necessari;
- una definizione uniforme di «invalidità» e delle condizioni che danno diritto alle prestazioni per inabilità al lavoro,

tenendo presente che in nessun caso tale politica deve portare allo smantellamento delle conquiste della sicurezza sociale in un dato Stato membro;

31. constata che, oltre ai regimi normativi nazionali, occorrerebbe coordinare anche i regimi pensionistici aziendali obbligatori, ad esempio in materia di decorrenza dei termini e di trasferibilità dei diritti; per quanto riguarda i sistemi volontari aziendali, l'esistenza di norme troppo rigorose ridurrebbe la disponibilità a concludere questo tipo di accordi, a meno di un considerevole miglioramento in ambito fiscale;

32. sollecita inoltre miglioramenti sociali per i lavoratori frontalieri, istituendo ad esempio per tale categoria centri di informazione situati presso i vari organismi di previdenza;

33. sottolinea la particolare esigenza di coordinare le assicurazioni contro la malattia ⁽¹⁾ e la disoccupazione ⁽²⁾;

34. chiede alla Commissione di esaminare in qual modo si possa limitare il rischio di intervento assistenziale nel quadro della sicurezza sociale e di presentargli una relazione in materia;

35. chiede una modifica dell'articolo 51 del trattato CEE, con l'obiettivo di ripristinare la prerogativa della Comunità di coordinare tutte i diritti a prestazione; in tal modo sarebbe possibile adottare disposizioni anticumulo a carattere europeo, anziché nazionale;

⁽¹⁾ Ad esempio mediante l'introduzione di una Carta europea per l'assicurazione contro le malattie; la semplificazione del sistema di liquidazione in caso di cura ospedaliera all'estero; la piena facoltà, anche per i familiari dei lavoratori frontalieri, di ricevere tutte le prestazioni sia nello Stato in cui risiedono che nello Stato in cui esercitano la loro attività.

⁽²⁾ Ad esempio mediante un miglioramento del sistema di interscambio di dati tra gli uffici del lavoro CE (SEDOC), tenendo conto in particolare dei mercati di lavoro nelle zone frontaliere e l'istituzione di un osservatorio europeo dell'occupazione;

Mercoledì 8 luglio 1992

36. si rammarica che il Consiglio non voti più spesso a maggioranza qualificata e che la codecisione non sia la norma che presiede all'intera politica della Comunità europea in tale settore;

37. invita la Commissione a presentare entro dodici mesi un rapporto circostanziato — contenente dati essenziali comparabili — sulle possibili ripercussioni dell'instaurazione dell'Unione monetaria sul finanziamento e funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri, nella fattispecie i vari regimi pensionistici (costi delle prestazioni in funzione dell'età e dell'evoluzione demografica) e, sulla scorta dei relativi risultati, a presentare idonee proposte per evitare una perdita delle conquiste sociali negli Stati membri;

Parte IV:

Mercato interno ed emarginazione sociale

Eliminazione degli svantaggi strutturali

38. chiede il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i cittadini che risiedono nella Comunità;

39. chiede alla Commissione di realizzare o far realizzare con urgenza una ricerca sui seguenti temi:

- la situazione della famiglia monoparentale negli Stati membri della Comunità, tenendo conto sia dei parametri economici e sociali che di quelli culturali, e il funzionamento dei regimi e delle istituzioni rispetto a questa categoria sociale;
- l'evoluzione della disparità di reddito tra le diverse categorie professionali, le persone alla ricerca di un impiego e le persone non attive nei vari Stati membri, sulla base di criteri comparabili;

40. chiede il rispetto del principio della solidarietà sociale nei confronti di giovani e di anziani e tra questi reciprocamente, in particolare:

- la garanzia di una pensione «dinamica» e legale,
- l'offerta di opportunità di istruzione e di formazione continua per i giovani,
- la promozione, per fasce d'età, del perfezionamento e dell'aggiornamento professionale per tutti i lavoratori così da scongiurare la disoccupazione di lunga durata,
- l'incoraggiamento della formazione postprofessionale per gli anziani,
- la messa a disposizione di questi ultimi di servizi adatti alle loro esigenze;

41. chiede che anche le persone svantaggiate possano partecipare pienamente al processo politico sia a livello comunitario che statale, regionale e comunale e che esse e le loro organizzazioni siano equiparate a tutti gli altri gruppi e alle loro rappresentanze anche nel processo di formazione dell'opinione;

Eliminazione di svantaggi specifici

42. chiede che la Comunità affronti il grave problema della disoccupazione strutturale:

- invitando gli Stati membri ad accordare la massima priorità all'eliminazione della disoccupazione strutturale,
- effettuando studi a livello comunitario,
- ampliando il programma di azione ERGO (programma d'azione comunitario a favore delle persone colpite da disoccupazione strutturale) e aumentando il numero di progetti innovativi comunitari;

43. chiede, per i cittadini comunitari portatori di handicap fisici o mentali (valutati dalla Commissione a 30 milioni), di creare norme che consentano loro una partecipazione alla vita sociale e di invitare gli Stati membri a portare avanti lo sviluppo di infrastrutture che tengano conto dei minorati e in particolare a garantire fondi sufficienti per l'assistenza tecnica e psicosociale;

Mercoledì 8 luglio 1992

44. chiede al Consiglio e alla Commissione di riconoscere, nel quadro della lotta all'esclusione sociale, un diritto soggettivo generale a risorse e prestazioni garantite sufficienti, tenendo conto degli attuali regimi di assistenza negli Stati membri, a tutte le persone legalmente residenti sul territorio dello Stato membro, senza distinzione di sesso, di razza, di età, di handicap o di nazionalità, per poter garantire un'esistenza conforme alla dignità umana;

Riorientamento delle politiche comunitarie esistenti

45. chiede che i tre Fondi strutturali siano adeguati in funzione delle esigenze sopracitate, in particolare:

- promozione dell'istruzione, della formazione, dell'aggiornamento e dei corsi per anziani, ai fini dello sviluppo dell'occupazione;
- aiuto specifico ai gruppi svantaggiati da fornire, non al fine di adottare misure per integrare quante più persone nel minor tempo possibile, bensì tenendo conto dei problemi e delle esigenze di quanti sono realmente interessati al reinserimento nella vita economica; aiuti alla fascia di qualificazione medio-alta, soprattutto destinati alle donne e agli immigrati;
- creazione di posti di lavoro, in particolare sostenendo iniziative occupazionali, a livello locale e regionale nonché di piccole e medie imprese, aventi carattere innovativo;
- orientamento dei criteri di aiuto sulla base del principio all'autoassistenza;

Parte V:

Il subappalto, l'economia parallela e il lavoro precario

46. ritiene che si svilupperanno nuove forme di rapporti di lavoro, in particolare le forme occupazionali precarie e il subappalto transnazionale, e riconosce la necessità di una regolamentazione comunitaria in tale settore mirante a garantire a tutta la manodopera avventizia chiamata a lavorare in un altro paese una protezione sociale, salariale, delle condizioni di lavoro, dei diritti sindacali perlomeno pari a quella di cui beneficiano i lavoratori del paese in questione, in modo da lottare contro il dumping sociale;

47. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare misure che consentano di rendere più efficace la lotta contro l'economia sommersa che reca grave pregiudizio alla società;

48. constata che l'assenza o il mancato adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di subappalto, di economia parallela e di lavoro precario hanno contribuito a favorire lo sviluppo di queste forme di attività;

49. ritiene che le forme di lavoro atipiche debbano godere degli stessi diritti e dello stesso livello di tutela sociale di cui beneficiano i normali rapporti di lavoro e ritiene al riguardo indispensabile definire norme rigorose e cogenti in fatto di protezione dei lavoratori;

50. chiede il rispetto dell'uguaglianza tra i lavoratori, qualunque sia il tipo di contratto di lavoro al quale sono soggetti, e ciò al fine di non incrementare le disuguaglianze e di non contribuire al sorgere di una categoria di lavoratori di rango inferiore, particolarmente in materia di:

- retribuzioni,
- sanità e sicurezza sul luogo di lavoro,
- condizioni e ambiente di lavoro,
- protezione sociale, sicurezza sociale e prevenzione dei rischi professionali;

considera necessario garantire un'equa protezione a tutti i lavoratori, adottando prescrizioni minime;

51. ritiene che i lavoratori che svolgono compiti di subappalto in un diverso Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria in vigore in materia di sicurezza sociale, debbano ottenere una tutela sociale equivalente a quella prevista da detta normativa; i lavoratori in questione dovranno ricevere la documentazione ufficiale dei versamenti effettuati dai loro datori di lavoro agli istituti previdenziali;

52. chiede di favorire l'accesso di ogni lavoratore alla formazione e all'aggiornamento professionale, attuando una politica di cooperazione fra gli Stati membri al fine di elevare il livello di qualificazione e di offrire possibilità di carriera a tutti i lavoratori;

Mercoledì 8 luglio 1992

53. propone di garantire a ogni lavoratore l'insieme dei diritti collettivi, in particolare l'eleggibilità e la rappresentanza all'interno degli organismi rappresentativi dei lavoratori;
54. chiede alla Commissione di realizzare uno studio approfondito sull'impatto sociale del fenomeno del subappalto nella Comunità che riferisca in merito a: numero delle imprese subappaltatrici, percentuale del subappalto nelle imprese, numero dei lavoratori interessati, condizioni di lavoro, perdite in termini di occupazione imputabili al subappalto;
55. invita la Commissione a far svolgere con urgenza un'inchiesta sugli abusi nel settore del subappalto e del lavoro temporaneo sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario e, sulla base dei relativi risultati, a proporre le direttive necessarie a eliminare tali abusi e che consentano di sanzionare non tanto il lavoratore, quanto il datore di lavoro;
56. chiede al Consiglio e alla Commissione di esplicitare ogni sforzo perché vengano adottate nei tempi più brevi e integralmente tutte le direttive derivanti dal programma d'azione basato sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, assicurando il più elevato livello di protezione per i lavoratori e facendo salvi i diritti già acquisiti;
57. chiede alla Commissione di mettere a punto, sotto forma di direttiva, un codice di condotta per il subappalto allo scopo di garantire i diritti e le conquiste dei lavoratori e di intervenire in modo più incisivo contro l'economia sommersa;
58. auspica un dialogo con i rappresentanti degli Stati membri e/o il Consiglio riguardo alle proposte di direttiva sulle forme di lavoro atipiche;

Parte VI:**Mobilità intracomunitaria**

59. deplora che, a tanti anni dall'adozione del trattato CEE, numerosi ostacoli si frappongano ancora all'attuazione completa del principio della libera circolazione, e reitera ⁽¹⁾ pertanto alla Commissione e al Consiglio il proprio invito ad adottare le seguenti misure:
- a) completamento della revisione del regolamento (CEE) n. 1612/68 e della direttiva 68/360/CEE ⁽²⁾ nonché revisione del regolamento (CEE) n. 1251/70 ⁽³⁾ conformemente al parere espresso dal Parlamento europeo;
 - b) revisione delle direttive 73/148/CEE e 75/34/CEE ⁽⁴⁾ sui lavoratori autonomi e adeguamento ai principi generali della revisione di cui alla lettera a), comprese le disposizioni relative all'accesso dei familiari a qualsiasi attività lavorativa autonoma;
 - c) revisione della direttiva 77/486/CEE ⁽⁵⁾ in base ai seguenti principi:
 - estensione a tutti i settori e a tutti i cittadini residenti legalmente in uno Stato membro del diritto alla parità delle possibilità nei settori dell'istruzione e della formazione;
 - riconoscimento del valore del pluralismo culturale e linguistico, protezione e promozione delle lingue e delle culture del paese di origine, senza trascurare la necessaria capacità di adeguamento linguistico dei lavoratori che cercano un posto di lavoro al di fuori del proprio paese di origine;
 - d) modifica della direttiva 64/221/CEE relativa al coordinamento delle misure speciali applicabili agli stranieri con riferimento al cambiamento di residenza e alla residenza, giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica; in altre parole, soppressione dell'allegato e modifica degli articoli 5 e 6 per migliorare la tutela giuridica dei cittadini interessati;
 - e) modifica e aggiornamento generale dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 ⁽⁶⁾ e n. 574/72 ⁽⁷⁾, con particolare riferimento alle quote di famiglia, alle prestazioni non legate a contributi, alle prestazioni dell'assicurazione malattia, alla disoccupazione, al pensionamento anticipato e alle pensioni;

⁽¹⁾ Risoluzione summenzionata del 13.9.1990 (G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 173).

⁽²⁾ G.U. n. L 257 del 9.10.1968, pag. 13.

⁽³⁾ G.U. n. L 142 del 30.3.1970, pag. 24.

⁽⁴⁾ G.U. n. L 172 del 28.6.1973, pag. 10 e G.U. n. L 14 del 20.1.1975, pag. 15.

⁽⁵⁾ G.U. n. L 199 del 6.8.1977, pag. 32.

⁽⁶⁾ G.U. n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽⁷⁾ G.U. n. L 74 del 27.3.1971, pag. 1.

Mercoledì 8 luglio 1992

60. chiede nuovamente alla Commissione di presentare proposte volte a risolvere i problemi dei frontalieri, in particolare in materia di fiscalità, regimi di pensionamento anticipato e tutela sociale per i familiari ⁽¹⁾;
61. invita la Commissione ad approvare, una volta definiti i criteri di accoglienza dei cittadini dei paesi terzi nella Comunità nel suo insieme, una proposta di direttiva che attribuisca ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella Comunità gli stessi diritti di cui godono i cittadini comunitari per quanto riguarda la libertà di circolazione, l'accesso al mercato dell'occupazione e il diritto alla libera fissazione della residenza;
62. invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto, a procedere alla soppressione del requisito della cittadinanza per l'accesso alle categorie di impieghi definite dalla Commissione nella sua raccomandazione 88/C72/02, allo scopo di aprire ai cittadini comunitari il settore pubblico, escludendo le funzioni aventi attinenza con l'esercizio dei poteri dello Stato; chiede alla Commissione di presentare proposte integrative volte a migliorare la reale mobilità dei cittadini comunitari nel settore pubblico;
63. appoggia gli sforzi della Commissione volti a migliorare il sistema SEDOC;
64. giudica positivamente l'introduzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore e raccomanda al Consiglio di approvare la proposta della Commissione relativa all'integrazione e all'estensione della direttiva, allo scopo di includere anche le qualifiche acquisite a livello d'istruzione secondaria;
65. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare statistiche e dati comparativi migliorati nel settore della mobilità intracomunitaria;
66. chiede nuovamente alla Commissione di elaborare un documento che tracci un quadro sistematico di tutte le disposizioni giuridiche comunitarie riguardanti direttamente o indirettamente la libera circolazione dei lavoratori;
67. chiede agli Stati membri di distribuire tale quadro riepilogativo della Commissione alle rispettive amministrazioni e insiste sulla necessità di organizzare per i funzionari negli Stati membri corsi di formazione specializzati sull'Europa e sul diritto comunitario della libera circolazione;
68. invita nuovamente la Commissione ad elaborare una relazione che riassume, sulla base delle norme giuridiche vigenti, gli ostacoli tuttora esistenti (pratici, amministrativi, tecnici, fiscali e finanziari) e proponga le misure che dovrebbero quindi essere adottate a livello comunitario, statale o locale; tale relazione dovrebbe essere presentata al Consiglio e al Parlamento entro la fine del 1992;

Parte VII:

L'immigrazione di lavoratori provenienti da paesi terzi e le sue conseguenze sul mercato del lavoro

69. ritiene che i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nella Comunità debbano beneficiare degli stessi diritti sociali di cui godono i cittadini comunitari migranti;
70. chiede l'instaurazione di una politica comunitaria dell'immigrazione basata su interventi coordinati in relazione a:
- azioni concertate con i paesi di emigrazione per agire sulla pressione migratoria e aiuti finanziari a tali paesi,
 - un controllo dei flussi migratori e un'azione coordinata sui visti,
 - un'armonizzazione delle politiche e delle normative in materia di diritto d'asilo secondo gli orientamenti contenuti nella sua risoluzione del 12 marzo 1987 sul problema del diritto d'asilo ⁽²⁾,
 - politiche di integrazione degli immigrati legalmente e lotta alla irregolarità delle condizioni di vita e di lavoro;

⁽¹⁾ Cfr. anche la parte III «Prospettive future del regime pensionistico e della sicurezza sociale».

⁽²⁾ G.U. n. C 99 del 13.4.1987, pag. 167.

Mercoledì 8 luglio 1992

71. ritiene che la politica comunitaria dell'immigrazione, e in particolare la politica in materia di visti e di asilo, debba rispettare integralmente le convenzioni internazionali esistenti in materia di diritti dell'uomo e diritto d'asilo;

72. ritiene necessario che la domanda e l'offerta di lavoro prevedibili costituiscano materia di accordo tra i paesi della Comunità e i paesi di emigrazione in particolare per quanto riguarda misure di formazione, di valorizzazione delle fasce di migranti qualificati, di incentivazione dei ritorni con programmi coordinati;

73. è persuaso che:

- a) la programmazione dei flussi deve far riferimento non solo alla domanda di lavoro, ma anche all'immigrazione per ricongiungimento familiare in modo da poter elaborare efficaci politiche d'integrazione sociale e considerare anche la domanda di lavoro clandestino,
- b) l'ingresso per motivi di lavoro deve consentire ai lavoratori immigrati di usufruire del sostegno attivo di centri di accoglienza, di servizi di formazione, della possibilità di accesso all'alloggio e di servizi sanitari e sociali,
- c) a tale riguardo auspica un utilizzo maggiore dei fondi strutturali con politiche coordinate a livello nazionale e locale, in particolare nelle aree urbane;

74. considera che occorre far sì che i lavoratori immigrati legalmente nella Comunità godano delle stesse condizioni di lavoro di cui usufruiscono i lavoratori nazionali;

75. chiede inoltre lo studio di misure per combattere il ricorso a forme irregolari di lavoro con sanzioni appropriate nei confronti dei datori di lavoro e la realizzazione di proposte riguardanti contratti di lavoro speciale e le relative misure sociali da stipulare con i paesi di emigrazione, ed in particolare l'accesso ai regimi di sicurezza sociale;

76. considera necessario incentivare la negoziazione tra le parti sociali nel quadro delle norme previste a livello comunitario e nazionale e nella ricerca dei contratti di lavoro che tengano conto dei problemi specifici che incontrano i lavoratori immigrati sul mercato occupazionale;

77. ritiene necessario, nella logica del mercato interno, che vengano eliminate tutte le norme che stimolano il passaggio dall'immigrazione legale all'immigrazione irregolare permettendo, per esempio, il passaggio da permessi di studio a permessi di lavoro con possibilità di rispondere a un'offerta di lavoro proveniente da un paese comunitario diverso da quello di prima accoglienza, legalizzazione del lavoro a seguito di un'impresa anche in un paese diverso da quello di ingresso, flessibilità nella determinazione dell'età per i figli che possono ricongiungersi al nucleo familiare;

78. ritiene necessario armonizzare fra loro le disposizioni nazionali in materia di immigrazione, al fine di garantire anche agli immigrati legali provenienti da paesi terzi la libertà di circolazione nella Comunità implicita nel concetto di mercato interno;

79. chiede che vengano previste misure specifiche per le donne immigrate;

80. chiede alla Commissione di elaborare entro la fine del luglio 1992 un piano d'azione comunitario che comprenda precisi impegni anche per gli Stati membri attraverso l'adozione di una decisione del Consiglio in materia; tale piano di durata pluriennale dovrà portare a sintesi e implementare le diverse azioni e strumenti comunitari nonché sperimentare proposte innovative per la lotta contro le discriminazioni;

81. ritiene indispensabile la creazione di un osservatorio europeo che fornisca analisi qualitative e quantitative del lavoro e delle discriminazioni subite dai lavoratori provenienti dai paesi terzi in modo da poter definire azioni di lotta all'emarginazione e all'esclusione;

Mercoledì 8 luglio 1992

Parte VIII:

Ristrutturazione delle imprese, produttività e occupazione

82. invita la Commissione, nell'ambito dei suoi lavori per il ravvicinamento delle imposte sulle società, a presentare proposte su come utilizzare i regimi fiscali per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, per promuovere la formazione di capitale proprio, per migliorare la formazione professionale dei lavoratori e incrementare i nuovi investimenti;
83. chiede alla Commissione di tener conto delle convenzioni dell'OIL in sede di elaborazione delle sue proposte di direttiva;
84. ritiene che il previsto aggravamento delle disparità regionali dopo il 1993, che andrà a danno della coesione economica e sociale, richieda un potenziamento dei fondi strutturali e della politica regionale;
85. invita la Commissione a mettere a punto un maggior numero di programmi per la promozione della Ricerca e Sviluppo, in particolare quelli a sostegno di «joint ventures» in questo settore;
86. chiede che, nell'ambito della politica comunitaria della formazione, maggior importanza sia attribuita alla formazione continua;
87. chiede dalla Comunità un costante impegno a promuovere la partecipazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
88. sollecita la Commissione a presentare in tempi brevi una proposta di direttiva concernente sulle modalità di partecipazione dei lavoratori delle imprese di dimensione europea, come del resto previsto nel Programma d'azione sociale del 5 dicembre 1989 (COM(89)0568);
89. chiede al Consiglio e alla Commissione di accelerare i lavori in materia di statuto della società europea e di comitato aziendale europeo;
90. chiede che, in caso di introduzione di nuovi metodi di produzione e prassi lavorative, i lavoratori interessati ne vengano informati tempestivamente, gli effetti delle innovazioni vengano resi socialmente compatibili e tali innovazioni vengano accompagnate da nuove normative sul piano europeo nei settori in cui ciò si riveli necessario per evitare qualsiasi abbassamento del livello di protezione sia a livello lavorativo che sociale;
91. rileva l'importanza economica di un aumento della produttività ma chiede che i lavoratori possano godere dei benefici di un loro contributo in tale direzione senza che l'aumentata produttività comporti un peggioramento delle condizioni di lavoro;
92. esprime profonda preoccupazione per il recente aumento della disoccupazione e ribadisce che la piena occupazione deve rimanere un obiettivo prioritario della politica comunitaria degli anni '90; chiede pertanto alla Commissione di esaminare i risultati del rapporto Cecchini alla luce del mutato quadro internazionale;
93. chiede al Consiglio di adottare nei tempi più brevi la direttiva concernente i licenziamenti collettivi, provvedendo affinché i diritti e gli interessi dei lavoratori vengano tutelati nel miglior modo possibile;
94. chiede l'elaborazione di un moderno sistema di analisi dei compiti e di descrizione delle mansioni indipendente dal sesso, valido per tutta la Comunità e in grado di assicurare una migliore valutazione e una più equa remunerazione del lavoro femminile;
95. chiede l'adozione di criteri precisi applicati su scala comunitaria per il calcolo dei salari minimi negli Stati membri, il che costituirebbe un utile strumento per determinare la remunerazione delle forme di lavoro atipiche, calcolare i redditi sostitutivi e corrispondere le indennità;
96. ritiene che ogni forma di lavoro debba essere adeguatamente remunerata e auspica quindi che si provveda mediante disposizioni giuridiche in particolare per mezzo di trattative salariali sul piano nazionale, regionale, settoriale o di impresa, a far sì che sia garantita una remunerazione adeguata anche ai lavoratori soggetti a rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato e che non possa essere intaccata o trattenuta la parte di salario necessario al mantenimento del lavoratore e della sua famiglia;

Mercoledì 8 luglio 1992

97. chiede una politica mirata di assetto territoriale dotata di mezzi sufficienti a consentire un sensibile miglioramento delle infrastrutture di trasporto e di telecomunicazione; ciò porterebbe a breve termine alla creazione di nuovi posti di lavoro e, sul più lungo periodo, allo sviluppo economico di tali regioni;

98. chiede che la Comunità sviluppi maggiormente determinate attività nel settore dei servizi ad alta intensità di manodopera, rispondenti a manifeste esigenze quali:

- servizi sociali pubblici nelle grandi città,
- istruzione e servizi culturali,
- rivitalizzazione delle aree rurali;

altrettando dicasi per il rafforzamento (benefico dal punto di vista della creazione di posti di lavoro) della politica ambientale, soprattutto nei paesi del Sud della Comunità dove la lotta contro l'inquinamento ha raggiunto livelli meno avanzati (un milione e mezzo di persone già lavorano in attività direttamente connesse alla tutela ambientale) ma anche nei paesi del Nord, dove sono possibili ulteriori progressi (per es. riciclaggio dei rifiuti);

Parte IX:

Il modello sociale europeo

99. ritiene che un'economia sociale di mercato debba garantire il necessario equilibrio fra i suoi fattori complementari: competitività delle imprese, potenziamento dei diritti dei lavoratori in particolare diritti inalienabili alla non discriminazione nel lavoro, alla protezione sociale e alla partecipazione;

100. ritiene necessario:

- includere negli accordi internazionali stipulati dalla Comunità clausole che garantiscano la concorrenza leale e i diritti dei lavoratori di paesi terzi,
- garantire il rispetto delle convenzioni OIL;
- prevedere una dotazione di bilancio realistica che permetta alla CEE di rispettare gli impegni da essa assunti nell'ambito della UEM e della UPE promuovendo alti livelli di protezione sociale, elemento essenziale di una sana politica economica;

101. ritiene indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo del modello sociale l'elaborazione di uno statuto del cittadino europeo, il rispetto dei diritti contemplati nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali e la convergenza di tutte le politiche comuni verso la coesione economica e sociale;

102. ricorda che la pace sociale passa soprattutto attraverso l'intervento delle parti sociali nonché attraverso il riconoscimento e l'armonizzazione, nel progresso, di tutti i diritti dei lavoratori;

103. segue con attenzione gli sviluppi nel campo delle riforme istituzionali e sottolinea energicamente l'esigenza di rafforzare il ruolo colegislativo del Parlamento europeo, dotandolo dei mezzi giuridici che gli spettano in quanto sede appropriata per canalizzare il dialogo sociale mediante la creazione di strumenti giuridici appropriati;

Parte X:

I mutamenti nei paesi dell'est: conseguenze sociali per la Comunità

104. chiede alla Commissione di elaborare entro la fine del 1992 un programma d'azione che preveda l'attuazione di una politica comunitaria nel settore dell'immigrazione, basata su interventi coordinati in materia di:

- armonizzazione delle politiche e delle normative nei settori del diritto di asilo e della libera circolazione,
- controllo dei flussi migratori e politica dei visti,
- azioni concertate con i paesi dell'Est per intervenire sulla pressione migratoria,

Mercoledì 8 luglio 1992

- politica d'integrazione dei lavoratori legali e di lotta alla irregolarità delle condizioni di vita e di lavoro (senza distinzione fra i lavoratori migranti dell'Est o del Sud),
- riesame e modifica delle norme esistenti che, nella logica del mercato interno, inducono a favorire il dumping sociale e l'immigrazione clandestina a scapito dell'immigrazione legale;

105. chiede inoltre che venga effettuato uno sforzo finanziario e tecnico a livello dei lavori del G-24 così come degli accordi di associazione CEE/paesi dell'Est e degli accordi bilaterali, mediante:

- l'integrazione della dimensione sociale nelle discussioni,
- l'istituzione di corsi di formazione e di posti di lavoro per periodi di durata determinata accompagnati da misure sociali specifiche (diritto al lavoro, accoglienza, riconoscimento dei diplomi, ecc.),
- la promozione della formazione professionale e degli scambi di giovani a fini di formazione,
- il contributo alla creazione, nei paesi interessati, di strutture di supporto all'organizzazione del mercato del lavoro e della protezione sociale,
- il contributo altresì alla creazione, nei paesi interessati, di strutture di dialogo e di negoziato lavoratori/datori di lavoro e la promozione dello scambio di informazioni;

106. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire le seguenti misure destinate alla gestione dell'occupazione e all'inserimento dei migranti nei nostri mercati del lavoro:

- creazione di un osservatorio del mercato del lavoro, analogo a SEDOC, che fornisca analisi sia quantitative che qualitative sul mercato dell'occupazione e sulle discriminazioni subite dai lavoratori dei paesi dell'Est per una più agevole messa a punto di azioni di lotta contro l'emarginazione e l'esclusione,
- accesso, per i lavoratori migranti, alle strutture di accoglienza, di formazione nonché agli alloggi e ai servizi sanitari e sociali mediante il coordinamento delle politiche a livello nazionale e locale,
- azioni comunitarie destinate a definire norme comuni di accoglienza e inserimento dotate di fondi adeguati,
- misure specifiche per le donne e i bambini migranti (scolarizzazione, ecc.),
- misure specifiche concernenti le relazioni di lavoro, che consentano di evitare l'insorgere di un dualismo esacerbato sul mercato del lavoro,
- misure specifiche destinate a lottare contro il lavoro clandestino-contratti di durata determinata per il lavoro stagionale, rilascio di permessi di lavoro temporanei emessi in collaborazione con i paesi di origine, aiuti al rimpatrio volontario, accesso ai sistemi di sicurezza sociale, possibilità di candidarsi per offerte di lavoro in un paese comunitario diverso dal paese di accoglienza, — nonché adeguate sanzioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori,
- analisi approfondita dei flussi migratori provenienti dai paesi dell'Est, che tenga conto non solo delle persone in cerca di lavoro ma anche dell'immigrazione derivante dalla riunificazione dei nuclei familiari, in modo da poter programmare efficacemente la politica d'integrazione sociale;

107. chiede alla Commissione di avviare una ricerca approfondita sugli investimenti e la politica degli Stati membri e delle imprese comunitarie nell'Europa centrale e orientale e sulle conseguenze di tale politica sul potere d'acquisto, la protezione sociale, le condizioni di lavoro e l'occupazione dei cittadini di tali paesi e di comunicarne i risultati al Parlamento europeo;

108. chiede alla Commissione di svolgere o far svolgere una ricerca sulle conseguenze degli accordi bilaterali fra aree della Comunità e paesi dell'Europa orientale riguardanti l'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori delle regioni frontaliere dell'Europa orientale, per quanto concerne i salari, le condizioni di lavoro, i diritti sindacali, l'occupazione e la sicurezza sociale;

109. invita la Commissione a elaborare entro la fine del 1992 uno studio sugli effetti delle azioni già intraprese (scambi di giovani, assistenza tecnica, ecc.);

110. incarica la propria commissione competente di elaborare entro la fine del 1992 una relazione di iniziativa che analizzi in profondità i vari aspetti dell'impatto sociale sulla Comunità delle radicali trasformazioni nei paesi dell'Est;

Mercoledì 8 luglio 1992

Parte XI:**Aspetti sociali della politica settoriale**

111. chiede alla Commissione di presentargli una comunicazione sul modo in cui essa eserciterà le nuove competenze in materia di politica industriale e politica dell'occupazione, previste nel trattato di Maastricht;

112. chiede di accordare aiuti alla riqualificazione a favore dei lavoratori provenienti da settori industriali oggetto di riconversione;

113. chiede di accordare assoluta precedenza al reinserimento lavorativo dei disoccupati rimasti vittima di riconversioni industriali e a quanti vivono nelle zone «colpite» nonché di incoraggiare la mobilità geografica a livello settoriale, se necessario con sovvenzioni o prestiti per favorire il reinsediamento;

114. è persuaso che i negoziati GATT daranno vita a un migliore equilibrio e che la Comunità saprà dimostrarsi unita e ferma di fronte ai suoi principali concorrenti;

115. chiede di mantenere il regime degli aiuti comunitari agli investimenti produttivi che prevede la concessione di sovvenzioni fino al 30% degli impegni finanziari, e di incoraggiare i prestiti CECA con tassi di interesse preferenziali alle imprese siderurgiche o carbonifere, al fine di agevolare gli investimenti, creare posti di lavoro e permettere acquisizioni di proprietà;

116. ritiene necessario coinvolgere le parti sociali — su un piano di parità — in tutti gli aspetti della politica industriale e settoriale della Comunità e chiede di considerare un'approccio preventivo dei problemi di riconversione in cooperazione con le grandi imprese industriali e con i lavoratori;

117. chiede l'instaurazione di una vera partnership con le collettività locali, in particolare mediante l'istituzione di programmi locali di sviluppo;

118. chiede di mettere a punto programmi di adattamento per le regioni industriali in fase di riconversione e di promuovere le infrastrutture;

119. ritiene che le misure fiscali e regolamentari — quali l'esenzione parziale dall'imposta sulle società e dai contributi sociali per le imprese che si insediano nelle zone di riconversione — vadano associate alle necessarie garanzie da parte delle imprese beneficiarie circa la continuità dell'insediamento, la creazione di posti di lavoro e il rispetto della normativa sociale, e che vengano previste le necessarie sanzioni in caso di mancato rispetto di detti requisiti;

120. chiede alla Commissione, nell'ambito del dialogo sociale, di proseguire con le parti sociali l'esame delle misure da adottare nei settori già colpiti o sul punto di essere colpiti dalla crisi (riconversione, formazione, ecc.);

* *
* *

121. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché alla Confederazione europea dei sindacati, all'UNICE e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 8 luglio 1992

4. Deliberazioni della commissione per le petizioni

RISOLUZIONE A3-0229/92

Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 129, paragrafo 5, del proprio regolamento,
 - viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni, segnatamente quella approvata il 14 giugno 1991 sulla base della relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1990-1991 ⁽¹⁾,
 - visto il Trattato sull'Unione Europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D (CEE),
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-0229/92),
- A. considerando l'incremento costante del numero di persone che si rivolge al Parlamento europeo per mezzo di petizioni e ritenendo tale numero destinato ad aumentare per effetto degli articoli 8 D e 138 D (CEE) del Trattato sull'Unione Europea,
- B. considerando necessario e opportuno l'esercizio del diritto di petizione da parte dei cittadini comunitari e dei residenti nella Comunità; che è necessario far loro acquisire la consapevolezza di tale diritto e che le competenti istanze comunitarie devono impegnarsi a dare giusta e pronta soddisfazione alle richieste formulate nell'esercizio di tale diritto,
- C. considerando che il diritto di petizione, appannaggio dei cittadini comunitari e dei residenti nella Comunità, non implica automaticamente l'irricevibilità di petizioni presentate da persone che, non avendo la cittadinanza comunitaria e non essendo residenti nella Comunità, sollevino questioni che rientrano nell'ambito delle attività della Comunità,
1. si rallegra del fatto che le petizioni, indispensabile legame fra le istituzioni comunitarie e i cittadini ed elemento essenziale del carattere democratico della Comunità, siano state codificate nel Trattato sull'Unione Europea e costituiscano un diritto così riconosciuto ai cittadini;
 2. ritiene indispensabile, traendo le debite conseguenze dall'inserimento nel Trattato del diritto di petizione, rafforzare i mezzi a sua disposizione per trattare in modo opportuno, rapido ed efficace le petizioni, adottando le misure necessarie a garantire un'adeguata dotazione di personale alla commissione per le petizioni;
 3. sottolinea che al diritto dei cittadini corrisponde un preciso obbligo di attività da parte di tutte le istituzioni comunitarie e degli Stati membri, consistente nel porre in essere tutti i mezzi a loro disposizione per facilitare il trattamento delle petizioni e rendere possibile la soluzione dei problemi ivi esposti;
 4. segnala agli Stati membri, alla Commissione e al Consiglio che la prima conseguenza di tale obbligo consiste nel dover rispondere prontamente ed esaurientemente alle richieste di informazioni o di documenti relative alle petizioni oggetto di esame;
 5. rivolge particolare richiesta alla Commissione affinché intensifichi il suo impegno in materia di trattamento delle petizioni — che le consente di svolgere più efficacemente il suo ruolo di «custode dei Trattati» — non solo fornendo tempestive ed esaurienti risposte alle richieste di informazioni inoltrate dalla commissione per le petizioni ma cooperando con questa, mediante stretti contatti e una feconda collaborazione, sulle petizioni in corso di esame;

⁽¹⁾ G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 452.

Mercoledì 8 luglio 1992

6. incarica la commissione per le petizioni di proseguire la sua azione sulle petizioni che riceve, anche in collaborazione con i difensori civici e le commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni, e di preparare fin da ora — a beneficio dei cittadini — le misure che le consentiranno di svolgere adeguatamente il ruolo di organo di coordinamento fra il Parlamento e il Mediatore; invita le altre commissioni parlamentari a dare opportuno e tempestivo seguito alle petizioni loro trasmesse per esame di merito o per parere;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni parlamentari competenti per le petizioni e ai loro difensori civici.

5. Carta europea dei diritti del fanciullo

RISOLUZIONE A3-0172/92

Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:

- a) Casini e altri su una Carta europea dei diritti del fanciullo (B3-0035/90),
- b) Ceci e altri sullo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione, nonché sul traffico di bambini in Europa (B3-0505/90),
- c) Ferri su una maggiore protezione dell'infanzia, in particolare per quanto riguarda i casi di bambini scomparsi (B3-2166/90),
- d) Sisó Cruellas sul maltrattamento dei bambini (B3-1669/91),

— viste le petizioni:

- a) n. 430/90, presentata dalla sig.ra Kaloudakis, di nazionalità greca, a nome del «Movimento non allineato delle donne», relativa all'abuso sessuale di un minorenne da parte del padre; e
- b) n. 588/90, presentata dal sig. Bilburn, di nazionalità britannica, sulla pornografia infantile e l'abuso sessuale di bambini.

— viste le proprie risoluzioni del 12 luglio 1990 in merito alla Convenzione sui diritti del fanciullo ⁽¹⁾ e del 13 dicembre 1991 sui problemi dei bambini nella Comunità europea ⁽²⁾,

— vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali ⁽³⁾,

— vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla sottrazione di minori ⁽⁴⁾,

— vista la propria risoluzione del 13 maggio 1986 su una Carta europea dei bambini degenti in ospedale ⁽⁵⁾,

— visti il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽⁶⁾; il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione sul diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ⁽⁷⁾; le direttive del Consiglio 90/364/CEE sul diritto di soggiorno, 90/365/CEE sul diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e 90/366/CEE sul diritto di soggiorno degli studenti ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ G.U. C 231 del 17.09.1990, pag. 170.

⁽²⁾ G.U. C 13 del 20.01.1992, pag. 534.

⁽³⁾ G.U. C 120 del 16.05.1989, pag. 51.

⁽⁴⁾ G.U. C 158 del 26.6.1989, pag. 391.

⁽⁵⁾ G.U. C 148 del 16.06.1986, pag. 37.

⁽⁶⁾ G.U. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

⁽⁷⁾ G.U. L 142 del 30.06.1970, pag. 24.

⁽⁸⁾ G.U. L 180 del 13.07.1990, pag. 26.

Mercoledì 8 luglio 1992

- vista la direttiva del Consiglio 77/486/CEE relativa alla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti ⁽¹⁾,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- viste la Convenzione 105 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di custodia dei bambini e sul ristabilimento della custodia dei bambini e la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di minorenni,
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0172/92),

- A. considerando che l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale ne determinano in buona parte la successiva vita da adulto,
- B. sottolineando in particolare il ruolo fondamentale che la famiglia e la sua stabilità svolgono nello sviluppo armonico ed equilibrato del bambino,
- C. considerando che i bambini sono una delle categorie più sensibili della popolazione, con esigenze specifiche che occorre soddisfare e proteggere,
- D. considerando che numerosi testi internazionali hanno riconosciuto come tali esigenze generino una serie di diritti per i bambini e comportino pertanto obblighi per i genitori, lo Stato e la società;

1. ricorda che, nelle summenzionate risoluzioni del 12 luglio 1990 e 13 dicembre 1991, ha invitato gli Stati membri a aderire senza riserve alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo;

2. ritiene che, non appena tutti gli Stati membri della Comunità l'abbiano ratificata, anche la Comunità dovrebbe aderire a tale Convenzione;

3. ritiene tuttavia che i bambini della Comunità soffrano a causa di problemi specifici e che saranno particolarmente interessati da alcuni fenomeni derivanti dal processo di integrazione europea e dalla realizzazione del mercato interno;

4. ritiene pertanto necessari strumenti comunitari specifici che basandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, consentano di affrontare i problemi che l'integrazione europea comporta per i minori, in relazione ai quali non esistono disposizioni nelle legislazioni degli Stati membri;

5. chiede alla Commissione giuridica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di intensificare i suoi lavori in materia di diritto di famiglia, in particolare quelli che riguardano l'applicabilità della Convenzione dei diritti dell'uomo ai bambini, studiando la possibilità di mettere a punto un protocollo aggiuntivo a tale Convenzione che tenga maggiormente conto dei diritti del fanciullo;

6. invita gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo;

7. chiede agli organismi comunitari competenti di procedere anch'essi alla nomina di un difensore dei diritti dell'infanzia avente gli stessi poteri in ambito comunitario;

8. invita la Commissione a presentare proposte concrete miranti ad azioni adeguate che favoriscano una politica nel settore della famiglia e un progetto di Carta comunitaria dei diritti del fanciullo che contenga i principi minimi e si basi sulle definizioni di seguito riportate:

⁽¹⁾ G.U. L 199 del 6.08.1977, pag. 32.

Mercoledì 8 luglio 1992

- 8.1. si intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, a meno che, in virtù della legislazione nazionale applicabile, abbia raggiunto la maggiore età anteriormente a tale data; agli effetti penali l'età di 18 anni è considerata l'età minima per l'assunzione delle proprie responsabilità;
- 8.2. ogni fanciullo, cittadino della Comunità europea, deve godere di tutti i diritti enunciati in questa Carta, secondo le modalità stabilite dalle legislazioni nazionali e secondo i principi del diritto comunitario;
- 8.3. ogni fanciullo che, a prescindere dalla sua origine, sia a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolge o abbia svolto un'occupazione, o che risieda in un altro Stato membro, deve potersi avvalere su questo territorio di tutti quei diritti e vantaggi che la legislazione comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e di diritto di soggiorno riconosce alla sua famiglia;
- 8.4. i fanciulli originari di paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità e i fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati in questa Carta, secondo la legislazione nazionale e senza pregiudizio dei limiti che per alcuni di questi diritti possano derivare dal diritto comunitario;
- 8.5. sul territorio della Comunità nessun fanciullo potrà essere oggetto di discriminazioni per motivi di nazionalità, filiazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua, origine sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno di questi motivi imputabile ai suoi genitori;
- 8.6. i fanciulli provenienti da paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro, devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai loro connazionali nelle materie contemplate dai relativi accordi di associazione o cooperazione firmati dalla Comunità e da tali paesi terzi;
- 8.7. le disposizioni della presente Carta non possono in nessun caso limitare i diritti e le libertà riconosciuti al fanciullo dalle legislazioni nazionali o dagli strumenti internazionali a cui gli Stati membri abbiano aderito;
- 8.8. ogni fanciullo ha diritto alla vita; qualora i suoi genitori o le persone incaricate della sua tutela non siano in condizione di assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo, gli Stati membri devono garantirgli la protezione e le cure necessarie, così come adeguati mezzi di sussistenza minimi sufficienti, promuovendo e agevolando la prestazione delle cure necessarie da parte di persone o famiglie disposte a farlo, o mediante l'intervento diretto dei poteri pubblici qualora ciò non sia possibile;
- 8.9. ogni fanciullo deve essere registrato al momento della nascita e ha diritto a un nome e a una nazionalità; ogni fanciullo che al momento della nascita non abbia diritto ad acquisire la nazionalità dei genitori, o almeno di uno di essi, dovrà poter acquisire la nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, sempreché ciò sia contemplato dalla legislazione dello Stato in questione;
- 8.10. ogni fanciullo ha diritto alla protezione della sua identità e, all'occorrenza, deve poter venire a conoscenza di determinate circostanze relative alle sue origini biologiche, entro i limiti imposti dalle legislazioni nazionali per la tutela dei diritti dei terzi; devono essere determinate le condizioni in base alle quali si daranno al fanciullo le informazioni relative alle sue origini biologiche, e lo si proteggerà dalla divulgazione di tali informazioni da parte di terzi;
- 8.11. ogni fanciullo ha il diritto di avere dei genitori o, in loro mancanza, di avere a sua disposizione persone o istituzioni che li sostituiscano; il padre e la madre hanno una responsabilità congiunta quanto al suo sviluppo e alla sua istruzione; è loro obbligo prioritario procurare al fanciullo una vita dignitosa e assicurargli, nella misura consentita dalle loro risorse finanziarie, i mezzi per soddisfare le sue necessità; gli Stati membri devono assicurare ai genitori l'opportuna assistenza per le responsabilità che competono loro, nell'ambito di organismi, servizi e strutture sociali corrispondenti; i genitori che lavorano devono inoltre poter ottenere permessi per prendersi cura dei figli;
- 8.12. in caso di decesso dei genitori, gli Stati membri devono disporre dei meccanismi necessari per occuparsi del futuro dei bambini rimasti orfani; in questo senso, prevale la volontà dei genitori deceduti qualora sia stata espressa e sia possibile rispettarla; gli Stati membri devono assumere la responsabilità del rispetto della volontà dei genitori deceduti e adottare le misure necessarie per mantenere uniti gli orfani di una stessa famiglia evitando in ogni caso la loro separazione; gli Stati membri devono inoltre creare i centri necessari per l'accoglienza degli orfani;

Mercoledì 8 luglio 1992

8.13. in caso di separazione di fatto, separazione legale, divorzio dei genitori o nullità del matrimonio, il fanciullo ha il diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori, i quali hanno gli stessi obblighi, anche se uno dei due risiede in un altro paese, a meno che l'organismo competente dello Stato membro interessato dichiari ciò incompatibile con la salvaguardia degli interessi del fanciullo; devono essere applicate quanto prima le misure opportune per impedire che i fanciulli siano illegalmente sequestrati, trattenuti o non restituiti, da parte di uno dei genitori o di terzi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in uno Stato membro o in un paese terzo; i procedimenti legali previsti devono poter consentire una soluzione economica e rapida delle controversie ed essere facilmente attuabili in tutta la Comunità;

8.14. ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e salvaguardia dei suoi interessi; a questo fine, e sempreché ciò non implichi alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, questi deve essere ascoltato fin da quando la sua maturità e la sua età lo consentano; allo scopo di favorire la decisione da parte delle persone competenti, il fanciullo deve essere ascoltato specialmente in tutti quei procedimenti e decisioni che implichino la modifica dell'esercizio della patria potestà, la determinazione della tutela e dell'affidamento, la designazione del suo tutore legale, il suo affidamento in adozione o l'eventuale collocamento in un'istituzione familiare, educativa o di reinserimento sociale; a questo proposito il rappresentante dello Stato o il suo equivalente dovrà essere parte in causa in tutte le procedure con il compito principale di tutelare i diritti e gli interessi del fanciullo;

8.15. ogni fanciullo i cui genitori, o uno di essi, si trovino a scontare una pena detentiva, deve poter mantenere con essi gli adeguati contatti; i fanciulli in tenera età che convivono con la madre nelle carceri devono potersi avvalere di infrastrutture e cure adeguate; gli Stati membri devono garantire a questi fanciulli la formazione scolastica al di fuori dell'ambito carcerario;

8.16. gli Stati membri devono incoraggiare, sempreché sia possibile e conforme alle legislazioni nazionali e alle convenzioni internazionali, l'adozione dei fanciulli abbandonati che si trovino sul loro territorio, previa autorizzazione dei genitori o dei tutori o dopo un periodo stabilito per legge di abbandono effettivo; tutta la relativa legislazione deve mirare in primo luogo all'interesse del fanciullo; i bambini abbandonati, così come quelli privati in modo temporaneo o definitivo dell'ambiente familiare, devono poter godere in tutti i casi di una protezione e di un aiuto speciali;

8.17. ogni fanciullo ha il diritto di vivere con i suoi genitori naturali, legali o adottivi;

ogni fanciullo, che sia o meno cittadino di uno Stato della Comunità, ha il diritto di:

- a) stabilirsi con suo padre o madre, occupato/a e cittadino/a di uno Stato membro, sul territorio di quello Stato membro dove egli/ella è o è stato/a occupato/a;
- b) risiedere sul territorio di un altro Stato membro dove suo padre o sua madre abbia ottenuto il permesso di soggiorno, conformemente alle modalità contemplate in materia dalla legislazione comunitaria; gli Stati membri permetteranno, se ciò è contemplato dalle loro legislazioni nazionali, che i fanciulli originari di paesi terzi si riuniscano ai loro genitori, cittadini di paesi terzi, quando questi risiedono legalmente sul territorio di uno Stato comunitario; sarà inoltre permessa la riunione dei figli con i genitori anche qualora sia in corso una procedura amministrativa o giudiziaria per la concessione a questi ultimi della residenza o della nazionalità;

8.18. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro ha il diritto di circolare liberamente sul territorio della Comunità, di uscirne e di tornarvi quando lo desidera, rispettando in ogni caso i diritti e i doveri inerenti alla patria potestà;

8.19. ogni fanciullo ha il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della sua persona;

qualora sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani, crudeli o degradanti, da parte di qualsivoglia persona, sia a livello pubblico che privato, tale circostanza verrà considerata un'aggravante speciale; gli Stati membri devono assicurare una protezione speciale ai fanciulli vittime di tortura, maltrattamenti, sevizie o sfruttamento da parte di membri della loro famiglia o delle persone incaricate della loro tutela; oltre a ciò, gli Stati membri devono assicurare a questi fanciulli il proseguimento della loro istruzione e un trattamento adeguato ai fini del reinserimento sociale;

Mercoledì 8 luglio 1992

- 8.20. la Comunità e gli Stati membri dovranno includere nei loro programmi di aiuti allo sviluppo progetti specifici di collaborazione con paesi non comunitari intesi a combattere sia la delinquenza infantile organizzata, sia le repressioni brutali nei confronti dei fanciulli;
- 8.21. ogni fanciullo ha diritto all'obiezione di coscienza, secondo le legislazioni in vigore negli Stati membri; nessun fanciullo di età inferiore a 18 anni può essere obbligato a partecipare direttamente a conflitti bellici o altri conflitti armati;
- 8.22. ogni fanciullo ha diritto alla libertà; nessun fanciullo potrà essere sottoposto a detenzione o segregazione illegale o arbitraria;
- 8.23. ogni fanciullo ha diritto alla certezza giuridica; i fanciulli presunti autori di un reato hanno il diritto di avvalersi di tutte le garanzie di un regolare processo, ivi compreso il diritto a godere di un'assistenza legale speciale e adeguata per la presentazione della difesa; nel caso in cui un fanciullo sia dichiarato colpevole di un reato, si eviterà di privarlo della libertà o di detenerlo in una istituzione penitenziaria per adulti; egli sarà invece sottoposto a un trattamento adeguato, da parte di personale specializzato, in modo da essere rieducato e in seguito reinserito nella società;
- 8.24. ogni fanciullo ha il diritto di ricevere e comunicare idee e informazioni, nonché di esprimere la sua opinione; a questo fine ha il diritto di costituire associazioni, a patto che ciò non pregiudichi i diritti di terzi, e secondo le norme stabilite a questo proposito dalle legislazioni nazionali;
- 8.25. ogni fanciullo ha diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione, senza pregiudizio per le responsabilità che le legislazioni nazionali riservano in materia ai genitori o alle persone incaricate della sua tutela;
- 8.26. ai fini della protezione dei minori auspica un controllo più rigoroso delle attività delle sette o dei nuovi movimenti religiosi che possono avere ripercussioni negative sui fanciulli nell'ambito educativo, culturale e sociale, e di conformarsi alla raccomandazione 1178 del Consiglio d'Europa del 5 febbraio 1992 che chiede in particolare che il programma generale d'istruzione comprenda informazioni concrete sulle religioni più importanti e sulle loro varianti principali, nonché sui principi dello studio comparativo delle religioni, sull'etica e sui diritti personali e sociali;
- 8.27. ogni fanciullo ha il diritto di sviluppare la propria cultura, praticare la propria religione o le proprie credenze e utilizzare la propria lingua;
- 8.28. ogni fanciullo ha diritto al riposo, al gioco, alla partecipazione volontaria ad attività sportive; deve poter fruire inoltre di attività sociali, culturali e artistiche;
- 8.29. ogni fanciullo ha diritto a non essere oggetto, da parte di terzi, di intrusioni ingiustificate nella sua vita privata o in quella della sua famiglia, né vittima di oltraggi illegali;
- 8.30. ogni fanciullo ha diritto alla salute; ogni fanciullo deve poter godere di un ambiente non inquinato, di un alloggio salubre e di un'alimentazione sana; nessun fanciullo può essere sottoposto a trattamenti inutili, a sperimentazioni scientifiche o terapeutiche né essere sottoposto, senza la debita autorizzazione dei genitori o delle persone incaricate della sua tutela, ad analisi volte alla scoperta di possibili malattie; nessun fanciullo può inoltre essere oggetto di trattamenti discriminatori, a causa di malattia, nei centri d'assistenza familiare o sanitaria;
- 8.31. la Carta europea dei diritti del fanciullo contenuta nella summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1986 ⁽¹⁾ deve figurare come allegato; è opportuno che la Commissione presenti proposte concrete in tal senso;
- 8.32. il fanciullo dovrà esser protetto dalle malattie sessuali e ricevere a tal fine le necessarie informazioni; inoltre deve avere accesso all'educazione in materia sessuale e all'assistenza medica necessaria anche per quanto riguarda le misure intese al controllo delle nascite, nel rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose;
- 8.33. ogni fanciullo deve disporre di servizi sociali adeguati nell'ambito familiare, scolastico e del reinserimento sociale;

(1) G.U. n. 148 del 16.6.1986, pag. 37.

Mercoledì 8 luglio 1992

8.34. ogni fanciullo deve potersi avvalere delle prestazioni di previdenza sociale, secondo le modalità previste dalle varie legislazioni nazionali interessate;

8.35. ad ogni fanciullo dovrà essere garantita in ambito comunitario la parità di opportunità per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla sicurezza sociale;

8.36. ogni fanciullo portatore di handicap deve poter:

- a) usufruire di attenzione e di cure speciali;
- b) ricevere un'istruzione e una formazione professionale adattate, che consentano la sua integrazione sociale in un centro normale o specializzato;
- c) partecipare ad attività sociali, culturali e sportive;

ogni fanciullo handicappato deve poter accedere a un impiego che sia consono alle sue aspirazioni, alla sua formazione e alle sue capacità;

8.37. ogni fanciullo ha diritto all'istruzione; gli Stati membri devono assicurare a ogni fanciullo un'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire a tutti la possibilità di accesso all'istruzione secondaria e universitaria; l'istruzione dei fanciulli deve favorire allo stesso tempo la loro preparazione alla vita attiva e lo sviluppo della loro personalità e ispirarsi al rispetto sia dei diritti dell'uomo che delle differenze culturali nazionali di altri paesi o regioni, e all'eliminazione del razzismo e della xenofobia; tale istruzione deve inoltre permettere la conoscenza delle modalità di funzionamento della vita politica e sociale; l'ammissione di un fanciullo a qualunque istituto che si avvalga di finanziamenti pubblici non può dipendere dalla situazione economica dei genitori, dalle loro origini sociali, razziali o etniche, dal loro orientamento sessuale nè dal fatto che siano o meno credenti; tutti i bambini hanno diritto a ricevere una idonea informazione ed educazione sessuale; la formazione scolastica di un fanciullo non può essere limitata o interrotta a causa di malattie non infettive o non contagiose per gli altri fanciulli; è compito degli Stati membri proteggere particolarmente i fanciulli, in rapporto alla loro età, dai messaggi pornografici e violenti;

8.38. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro avrà in particolare diritto a:

- a) ricevere, sul territorio di tale Stato, l'insegnamento nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro;
- b) godere sul territorio di un altro Stato membro, dove uno dei genitori, cittadino di uno Stato membro, eserciti o abbia esercitato un'attività salariata, dell'insegnamento gratuito in una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante; gli Stati membri incoraggeranno inoltre, nei limiti del possibile, l'insegnamento di una delle loro lingue ufficiali ai propri cittadini fanciulli residenti in altri Stati membri;
- c) trasferirsi nello Stato membro di sua scelta per compiere i propri studi alle condizioni previste dalla direttiva 90/366/CEE⁽¹⁾, relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

8.39. ogni fanciullo deve essere protetto da qualunque tipo di sfruttamento economico; nessun fanciullo può essere costretto a eseguire un lavoro che ne metta in pericolo la salute fisica e mentale, lo sviluppo, o che leda il suo diritto all'istruzione di base; nessun fanciullo deve iniziare a lavorare in modo permanente prima dei 16 anni di età, e in nessun caso prima di aver terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria;

le legislazioni degli Stati membri dovranno essere ravvicinate, avendo come base la legislazione nazionale che maggiormente protegge il fanciullo, in relazione, fra l'altro, ai seguenti aspetti:

- a) l'età minima ammessa per ottenere un lavoro;
- b) la definizione di tutte le eccezioni che si possono prevedere a questa regola e le relative condizioni, nonché in particolare le eccezioni relative ai lavori considerati leggeri, i lavori nel mondo dello spettacolo e della cultura, i lavori nell'azienda familiare, e il lavoro temporaneo in aziende o centri di formazione professionale contemplato nei programmi di insegnamento, nonché il lavoro stagionale;
- c) è fatto comunque divieto di impiegare i fanciulli in lavori basati sull'uso di sostanze pericolose, sotterranei o notturni, o che prevedano ore straordinarie;
- d) le condizioni in cui saranno vietati i lavori suscettibili di mettere in pericolo la loro salute, la loro istruzione o il loro sviluppo morale e fisico;

⁽¹⁾ G.U. n. L 180 del 30.7.1990, pag. 30.

Mercoledì 8 luglio 1992

8.40. ogni fanciullo di età superiore ai 16 anni che svolga un lavoro ha diritto a una remunerazione decorosa e sufficiente; qualora svolga un lavoro uguale a quello di un adulto e alle stesse condizioni, deve godere di pari trattamento per tutto quanto si riferisca alla remunerazione, all'accesso alla formazione professionale, alla previdenza sociale, alle condizioni di lavoro e alle norme di igiene e sicurezza; ogni fanciullo che abbia terminato il ciclo scolastico ha diritto a un adeguato regime di aiuti per la ricerca di un posto di lavoro in caso di disoccupazione, soprattutto se di lunga durata;

8.41. ogni fanciullo deve essere protetto da qualsiasi forma di schiavitù, violenza o sfruttamento sessuale; si adotteranno le misure opportune per impedire che sul territorio comunitario un fanciullo possa essere sequestrato, venduto o sfruttato a fini di prostituzione o di produzione di materiale pornografico o che nella Comunità si prepari o si sostenga lo sfruttamento sessuale dei fanciulli al di fuori del territorio comunitario;

8.42. ogni fanciullo ha diritto a essere protetto contro la droga ed è pertanto obbligo degli Stati membri promuovere campagne di informazione sui rischi insiti nel consumo di droga, sulla prevenzione e sulla riabilitazione, in termini che siano accettabili per la sua intelligenza e non ne feriscano la sensibilità;

8.43. ogni fanciullo ha diritto ad essere protetto contro l'utilizzazione della sua immagine in modo lesivo per la sua dignità;

8.44. i fanciulli originari di paesi terzi che richiedano lo status di rifugiato in uno Stato membro devono potersi avvalere in tale Stato della debita protezione e assistenza, per tutto il periodo in cui la loro domanda è sottoposta a esame;

8.45. gli Stati membri sono tenuti ad attuare e rendere effettivi i diritti previsti nella Carta con leggi, provvedimenti amministrativi, impegni di spesa ed ogni altro intervento idoneo;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio d'Europa.

6. Tribunale di primo grado delle Comunità europee *

PROGETTO DI DECISIONE 9286/91 — C3-0055/92

Progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Il progetto è stato approvato con le seguenti modifiche:

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

-1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la frase introduttiva è redatta come segue:

«1. Il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, salvo disposizione contraria contenuta in un atto che istituisce un organismo di diritto comunitario:»

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

ARTICOLO 1, PUNTI 1, 2 e 3

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 33, secondo comma, 35 e 40, primo e secondo comma, del Trattato CECA».

2. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 173, secondo comma, 175, terzo comma, e 178 del Trattato CEE».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) così redatta:

«d) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 146, secondo comma, 148, terzo comma, e 151 del Trattato CEEA».

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 33, secondo comma, 35, 40, primo e secondo comma e 42, del Trattato CECA»

2. Nell'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 173, secondo comma, 175, terzo comma, 178 e 181 del Trattato CEE».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) così redatta:

«d) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza degli articoli 146, secondo comma, 148, terzo comma, 151 e 153 del Trattato CEEA».

(Emendamento n. 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 4

4. Nell'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono *abrogati*.

4. Nell'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono **sostituiti dal testo seguente:**

«2. Le disposizioni riguardanti i ricorsi promossi in base agli articoli 42 CECA, 181 CEE e 153 CEEA sono applicabili esclusivamente ai contratti conclusi posteriormente all'entrata in vigore della presente decisione.»

(Emendamento n. 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 (Decisione 88/591/CECA, CEE, CEEA)

Salve le disposizioni che seguono, si applicano al Tribunale gli articoli 34, 36, 39, 44 e 92 del Trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184-187 e 192 del Trattato CEE e gli articoli 49, 83, 144, lettera b), 147, 149, 156-159 e 164 del Trattato CEEA.

Salve le disposizioni che seguono, si applicano al Tribunale gli articoli 34, 36, 39, 44, **63 paragrafo 2, lettera b), 66, paragrafo 5,** e 92 del Trattato CECA, gli articoli 172, 174, 176, 184-187 e 192 del Trattato CEE e gli articoli 49, 83, 144, lettera b), 147, 149, 156-159 e 164 del Trattato CEEA

(Emendamento n. 5)

ARTICOLO 4

Le cause contemplate dall'articolo 3 della decisione 24 ottobre 1988, come modificato dalla presente decisione, e pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore della presente decisione, ma nelle quali *la relazione preliminare di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte non sia stata ancora presentata alla Corte*, sono rinviate al Tribunale.

Le cause contemplate dall'articolo 3 della decisione 24 ottobre 1988, come modificato dalla presente decisione, e pendenti dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore della presente decisione, ma nelle quali **la fase scritta della procedura di fronte alla Corte non si sia ancora conclusa**, sono rinviate al Tribunale.

Mercoledì 8 luglio 1992

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0228/92

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (9286/91),
 - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 32 quinquies del trattato CECA, 168 A del trattato CEE e 140 A del trattato CEEA (C3-0055/92),
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0228/92),
1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche a esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.

7. Protezione degli animali durante la macellazione ***PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0136 — C3-0449/91**

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quarto considerando

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per *gli animali e i prodotti di origine animale;*

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per i prodotti di origine animale.

(Emendamento n. 2)

Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali per la produzione di alimenti, pelli, pellicce o altri prodotti, o per fini profilattici contro le malattie;

1. Il presente regolamento si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali **allevati** per la produzione di alimenti, pelli, pellicce o altri prodotti, o per fini profilattici contro le malattie **ovvero le conseguenze di disastri e infortuni;**

(*) G.U. n. C 314 del 5.12.1991, pag. 14.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

Articolo 1, paragrafo 2

2. Tale regolamento non si applica a prove tecniche e scientifiche in relazione alle procedure accennate al paragrafo 1 ed eseguite sotto la sorveglianza dell'autorità competente e non deve riguardare provvedimenti nazionali per quanto concerne metodi speciali di macellazione, richiesti per particolari riti religiosi.

2. Tale regolamento non si applica a prove tecniche e scientifiche in relazione alle procedure accennate al paragrafo 1 ed eseguite sotto la sorveglianza dell'autorità competente e non deve riguardare provvedimenti nazionali per quanto concerne metodi speciali di macellazione, richiesti per particolari riti religiosi. **In quest'ultimo caso la carne in vendita al consumatore deve essere chiaramente contrassegnata.**

(Emendamento n. 3)

Articolo 2, punto 4

4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare lo stordimento o l'abbattimento;

4) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare **in modo efficace** lo stordimento o l'abbattimento;

(Emendamento n. 4)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Per lo stordimento, la macellazione o l'abbattimento di animali nessun addetto può essere pagato a cottimo ovvero in base a un sistema nel cui ambito il salario dipenda totalmente o in parte dal numero dei capi storditi, macellati o abbattuti.

(Emendamento n. 61)

Articolo 4

La concezione, la costruzione, gli impianti e le attrezzature dei macelli e il loro esercizio devono essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, *affinché agli animali siano risparmiati* eccitazioni, dolori e sofferenze che possono essere evitati.

La concezione, la costruzione, gli impianti e le attrezzature dei macelli e il loro esercizio devono essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, **onde far sì che gli animali non subiscano alcuna** eccitazione, dolore e sofferenza che possono essere evitati.

(Emendamento n. 5)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) storditi o abbattuti a norma dell'allegato C;

c) storditi **prima della macellazione ovvero** abbattuti **immediatamente, nel qual caso lo stordimento o l'abbattimento devono essere eseguiti a norma dell'allegato C;**

(Emendamento n. 6)

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli strumenti, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti,

1. Gli strumenti, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti,

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità al presente regolamento. Essi devono essere controllati almeno una volta al giorno, prima dell'uso, al fine di accertare che siano in buono stato di manutenzione.

(Emendamento n. 7)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Possono essere addette allo spostamento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente al disposto del presente regolamento. Per lo stordimento e l'abbattimento, la preparazione teorica e pratica degli interessati deve essere certificata dall'autorità competente.

(Emendamento n. 8)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

(Emendamento n. 9)

*Articolo 8 ter (nuovo)***Articolo 8 ter**

Entro il 1° gennaio 1993 la Commissione presenta una proposta sul sostegno finanziario ai piccoli macelli tesa a ridurre il più possibile, grazie al mantenimento degli stessi, il trasporto degli animali destinati alla macellazione.

(Emendamento n. 10)

Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono accordare deroghe al paragrafo 1 per i volatili macellati o abbattuti dall'allevatore per essere consumati nell'azienda. In tal caso restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento e l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità al presente regolamento. Essi devono essere controllati almeno una volta al giorno, prima dell'uso, al fine di accertare che siano in buono stato di manutenzione, e non devono essere utilizzati qualora non siano in buono stato di funzionamento. Essi devono essere controllati una volta al mese dall'autorità competente dello Stato membro al fine di accertare che siano in buono stato di funzionamento.

1. Possono essere addette allo spostamento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente al disposto del presente regolamento. **Devono essere impartite istruzioni relative a corretti metodi di trattamento degli animali basati sul loro comportamento naturale.** Per lo stordimento e l'abbattimento, la preparazione teorica e pratica degli interessati deve essere acquisita tramite un corso di formazione e quindi certificata dall'autorità competente.

2. Gli Stati membri possono accordare deroghe al paragrafo 1 per i volatili, **conigli, suini, agnelli e capretti oltre che selvaggina di allevamento** macellati o abbattuti dall'allevatore per essere consumati o venduti nell'azienda. In tal caso restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Articolo 9, paragrafo 3

3. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono effettuati a norma dell'allegato E.

3. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici **ovvero in conseguenza di disastri e infortuni** degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono effettuati a norma dell'allegato E.

(Emendamento n. 12)

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano per gli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi di emergenza.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano per gli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi di emergenza. **Devono tuttavia essere adottate precauzioni per evitare ogni inutile sofferenza.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 12

Gli animali feriti o malati non possono essere trasportati per la macellazione o l'abbattimento qualora il trasporto possa causare loro ulteriori sofferenze.

Gli animali feriti o malati non possono essere trasportati per la macellazione o l'abbattimento qualora il trasporto possa causare loro ulteriori sofferenze. **In tal caso il veterinario può disporre una macellazione d'emergenza in loco. La carne potrà essere venduta previo regolare esame ai sensi delle normative nazionali.**

(Emendamento n. 58)

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le norme relative alle dimensioni minime, alla velocità del proiettile e alla corretta posizione di sparo per lo stordimento tramite proiettile captivo nonché alla corretta posizione degli elettrodi per lo stordimento elettrico sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

(Emendamento n. 14)

*Articolo 17 bis (nuovo)***Articolo 17 bis**

Il presente regolamento stabilisce norme minime per la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento; gli Stati membri possono mantenere o applicare all'interno del loro territorio disposizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente regolamento.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

Allegato A, sezione I, punto 2

2. Gli animali devono essere scaricati al più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti *da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche* e godere di una ventilazione *adeguata*.

2. Gli animali devono essere scaricati al più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti **dalle intemperie e godere di una ventilazione e di una alimentazione adeguate**.

(Emendamento n. 16)

Allegato A, sezione I, punto 3

3. Gli animali reciprocamente ostili per natura a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.

3. Gli animali reciprocamente ostili per natura a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati; **ciò vale in particolare per i suini maschi non castrati**.

(Emendamento n. 17)

Allegato A, sezione I, punto 6

6. Gli animali malati, deboli, feriti o non svezzati devono essere macellati immediatamente al loro arrivo nel macello. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati entro due ore. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma saranno abbattuti sul posto.

6. Gli animali malati, deboli, feriti o non svezzati **nonché le femmine nel periodo della lattazione** devono essere macellati immediatamente al loro arrivo nel macello. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati entro due ore. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma saranno abbattuti sul posto.

(Emendamento n. 18)

Allegato A, sezione II, punto 1

1. I dispositivi per lo scarico devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono avere *la minima inclinazione possibile*. Le rampe di uscita *per vitelli e suini* devono avere una pendenza non superiore a 20 gradi.

1. I dispositivi per lo scarico devono avere un pavimento antisdrucchiolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere dotati **di ringhiere laterali o di protezioni di altro genere per impedire agli animali di cadere**. Le rampe di uscita devono avere una pendenza non superiore a 20 gradi **ed essere dotate di assi pavimentali di forma e disposizione adeguate. Si deve utilizzare un'appropriata lettiera di paglia, strame o altro materiale adatto**.

(Emendamento n. 37)

Allegato A, sezione II, punto 2

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati o eccitati e occorre evitare accuratamente che gli animali possano capovolgersi su ponti, rampe o passerelle e che possano cadere. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, i piedi, la coda o il vello. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati o eccitati **o soggetti a violenze** e occorre evitare accuratamente che gli animali possano capovolgersi su ponti, rampe o passerelle e che possano cadere. Gli animali non devono essere sollevati **o trascinati** per la testa, le corna, i piedi, la coda o il vello. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 38)

Allegato A, sezione II, punto 3

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere concepiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere concepiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini e i suini **adulti** che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

(Emendamento n. 19)

Allegato A, sezione II, punto 7, trattino quarto bis (nuovo)

— **proporzionati quantitativi di adeguato materiale da lettiera da destinare a ogni capo che venga custodito per la notte in stabulazione.**

(Emendamento n. 20)

Allegato A, sezione II, punto 9 bis (nuovo)

9 bis. Fino a poco prima della macellazione è preferibile mantenere nel loro consueto ambiente gli animali destinati a essere abbattuti perché ciò consente di far coincidere, in caso di brevi itinerari, la consegna e il momento della macellazione.

(Emendamento n. 21)

Allegato A, sezione II, punto 10

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono *essere alimentati in modo tale da poter mangiare indisturbati.*

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono **essere adeguatamente provvisti di acqua e cibo, in modo da non alterare le loro abitudini alimentari.**

(Emendamento n. 22)

Allegato A, sezione II, punto 10 bis (nuovo)

10 bis. Le stabulazioni e i dispositivi in esse contenuti devono essere costruiti in modo da garantirne una completa pulizia. Essi vengono mantenuti sempre puliti e in buono stato di manutenzione.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

Allegato A, sezione II, punto 10 ter (nuovo)

10 ter. Il sangue o altro scarto di macellazione non viene depositato o lasciato scorrere nei locali di stabulazione. Per quanto possibile, sangue e scarti devono essere rimossi dal macello in modo che gli animali in attesa di macellazione non possano vederli o fiutarli.

(Emendamento n. 25)

Allegato C, sezione II, punto 1, lettera A

A. Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna, nello spazio tra le orecchie; per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

A. Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna, nello spazio tra le orecchie; per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto **esclusivamente** qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

(Emendamento n. 26)

Allegato C, sezione II, punto 1, lettera B bis (nuova)

B bis) Il bestiame non deve essere collocato in un recinto per lo stordimento finché l'addetto a tale operazione non sia pronto a effettuarla nel momento stesso; all'animale non deve essere applicato un dispositivo che immobilizzi la testa finché l'addetto non sia pronto a stordirlo.

(Emendamento n. 28)

Allegato C, sezione II, punto 3, lettera D

D) Per lo stordimento o l'abbattimento in gruppo di polli in bagni d'acqua, si deve utilizzare un voltaggio sufficiente a produrre una corrente minima di 100 mA. per ciascuno dei polli. I volatili in questione devono essere sottoposti alla corrente per almeno quattro secondi. Per gli altri volatili, la corrente deve essere sufficiente a garantire che lo stato di incoscienza si produca immediatamente e duri fino a quando intervenga la morte per dissanguamento.

D) Per lo stordimento e l'abbattimento in gruppo di polli in bagni d'acqua, si deve utilizzare un voltaggio sufficiente a produrre una corrente minima di 120 mA. per ciascuno dei polli. I volatili in questione devono essere sottoposti alla corrente per almeno quattro secondi. **E' richiesta una corrente minima di 130 mA. per volatile per quanto riguarda le anitre e le oche e di 150 mA. per volatile per quanto riguarda i tacchini.** Per gli altri volatili, la corrente deve essere sufficiente a garantire che lo stato di incoscienza si produca immediatamente e duri fino a quando intervenga la morte per dissanguamento.

(Emendamento n. 42)

Allegato C, sezione II, punto 3, lettera F bis (nuova)

F bis) Qualora i volatili siano storditi elettricamente in un bagno d'acqua, deve essere predisposto un dispositivo manuale di riserva.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 29)

Allegato D, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. Dopo lo stordimento, non vanno effettuate operazioni di alcun genere fintantoché non sia iniziato il dissanguamento.

(Emendamento n. 52)

Allegato D, punto 3

3. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali per almeno 30 secondi e comunque fino a che siano cessati tutti i riflessi del tronco cerebrale.

3. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni o **stimolazioni elettriche** sugli animali per almeno 30 secondi e comunque fino a che siano cessati tutti i riflessi del tronco cerebrale. **I volatili non devono essere immersi in una vasca di acqua bollente ovvero spennati finché non siano trascorsi almeno 90 secondi dal momento della recisione dei vasi sanguigni e, nel caso dei tacchini, almeno 2 minuti.**

(Emendamento n. 30)

Allegato D, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. La carne di suini maschi non castrati deve essere contrassegnata in maniera ben visibile dal momento della macellazione fino alla vendita al consumatore finale compresa.

(Emendamento n. 31)

Allegato D, punto 3 ter (nuovo)

3 ter. Non si deve procedere allo stordimento di un animale qualora non sia possibile dissanguarlo subito dopo.

(Emendamento n. 32)

Allegato D, punto 3 quater (nuovo)

3 quater. Qualora i volatili siano dissanguati tramite dispositivi automatici per il taglio del collo, devono essere previsti dispositivi di riserva manuali in modo da consentire l'immediata macellazione in caso di guasto.

(Emendamento n. 40)

Allegato D, punto 3 quinquies (nuovo)

3 quinquies. Chiunque sia addetto a stordire, impastoiare, sollevare e dissanguare gli animali ovvero a una di tali operazioni, è tenuto a effettuarle consecutivamente per ogni animale prima di effettuarle per l'animale successivo.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 33)

*Allegato E (titolo)*Metodi di abbattimento nel quadro della lotta contro
malattie.Metodi di abbattimento nel quadro della lotta contro
malattie o in conseguenza di disastri e infortuni.

(Emendamento n. 50)

*Allegato F, sezione II, punto 5 bis (nuovo)***5 bis) Esposizione all'anidride carbonica**

- A. La camera in cui gli animali vengono esposti al gas deve essere progettata, costruita e sottoposta a manutenzione in modo tale da evitare ferite agli animali e da consentirne la sorveglianza.
- B. Gli animali devono essere introdotti nella camera solo dopo che questa è stata riempita con un concentrato di anidride carbonica pari ad almeno il 90% in volume, fornito da una fonte di anidride carbonica al 100%.
- C. Una volta respirato, il gas produrrà inizialmente una profonda anestesia generale, per provocare poi una morte certa.
- D. Gli animali rimarranno nella camera fino alla loro morte.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0243/92

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione concernente un regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0136) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0449/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0243/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 314 del 5.12.1991, pag. 14.

Mercoledì 8 luglio 1992

8. Consiglio europeo di Lisbona — Semestre di attività della presidenza portoghese

RISOLUZIONE B3-934, 936, 940 e 949/92

Risoluzione sul Consiglio europeo di Lisbona

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo riunito a Lisbona il 26 e 27 giugno 1992,
- ascoltate le dichiarazioni del Presidente in carica del Consiglio europeo e del Presidente della Commissione,

1. prende atto della volontà affermata dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri di fare in modo che il Trattato di Maastricht entri in vigore «in ogni caso» il 1° gennaio 1993, dopo che saranno stati risolti i problemi creati dal rifiuto della Danimarca; conferma il suo impegno a operare in tal senso conformemente alla sua risoluzione del 10 giugno 1992 sulle conseguenze del referendum in Danimarca sul trattato del 7 febbraio 1992 ⁽¹⁾;
2. auspica che il popolo danese trovi una soluzione per continuare a partecipare al processo di integrazione dell'Unione europea;
3. ritiene che il dibattito in corso in tutti gli Stati membri renda necessario un impegno preciso dei governi e dei parlamenti degli Stati a favore del consolidamento dell'Unione europea, che dovrà essere continuato in particolare in direzione del rafforzamento del suo carattere democratico, della trasparenza del processo decisionale, del ruolo politico della Commissione, della capacità di azione esterna, dello sviluppo della solidarietà e della coesione tra i suoi Stati e le sue regioni; ritiene che i parlamenti nazionali dovrebbero impegnare i rispettivi governi a operare per rimediare alle carenze del Trattato di Maastricht, conformemente alla propria risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative ⁽²⁾;
4. ricorda che, pur essendo favorevole all'ampliamento della Comunità agli Stati che ne accettano la finalità politica e soddisfano le condizioni per aderirvi, non potrebbe consentire che dall'ampliamento derivi una diminuzione del potere della Comunità e della sua capacità di agire e confuta l'affermazione del Consiglio europeo secondo cui le basi istituzionali del Trattato di Maastricht sarebbero sufficienti per far fronte all'ampliamento;
5. chiede che il principio di sussidiarietà sia d'ora in poi applicato correttamente nella legislazione e nell'azione comunitarie, conformemente alla propria risoluzione del 14 febbraio 1984 concernente il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea ⁽³⁾; non accetta che un'interpretazione restrittiva del principio di sussidiarietà abbia l'effetto di pregiudicare le competenze attribuite alle Istituzioni europee dai trattati e l'attuazione delle politiche comuni, in particolare in materia sociale e ambientale;
6. considera acquisito il fatto che il Parlamento europeo, in quanto colegislatore, sarà pienamente associato ai lavori (che il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di avviare) sulle misure da prendere sul piano procedurale e pratico per l'attuazione del principio di sussidiarietà e per controllarne l'applicazione da parte di tutte le Istituzioni interessate;
7. deplora che il Consiglio non sia stato in grado di accettare le conseguenze finanziarie del Trattato di Maastricht, in particolare in materia di finanziamento dei Fondi, e sottolinea la contraddizione tra la volontà del Consiglio di mantenere l'attuale tetto delle risorse proprie e l'indicazione delle sue numerose priorità di bilancio, ivi compresi gli impegni già assunti nei confronti dei paesi terzi;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

⁽³⁾ G.U. n. C 77 del 19.3.1984, pag. 53.

Mercoledì 8 luglio 1992

8. deplora vivamente che il Consiglio non abbia avuto la volontà politica di accelerare l'attuazione del programma d'azione sociale della Commissione, che resta bloccato al Consiglio dei ministri che non ha ancora adottato direttive importanti quali quelle sull'orario di lavoro, la protezione delle donne incinte, i comitati aziendali europei e i contratti di lavoro atipici;
9. deplora che, in ordine alla crisi in corso nell'ex Jugoslavia, la Comunità non abbia potuto definire una linea d'azione più coerente; approva tuttavia la parte della dichiarazione del Consiglio europeo concernente l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
10. esprime la propria delusione per il rinvio della decisione sulle sedi delle Istituzioni e degli organismi della Comunità e sulla modifica del numero dei deputati al Parlamento europeo; esprime la propria sorpresa per il fatto che il Consiglio europeo, senza neppure consultare il Parlamento europeo, abbia proceduto a discutere in merito al luogo di lavoro e alle attività del Parlamento come parte di un pacchetto negoziale che interessa numerose istituzioni o organi della Comunità europea e ritiene che il Consiglio europeo:
 - non possa prendere decisioni su tale problema senza consultare il Parlamento e senza rispettare il suo parere,
 - debba riconoscere il diritto di un Parlamento eletto a determinare l'organizzazione delle proprie attività, compreso il luogo in cui si svolgono le tornate nonché il loro numero;
11. riconosce l'opportunità della dichiarazione sulla frontiera meridionale dell'Unione e approva la priorità accordata alle azioni volte a promuovere il rafforzamento della cooperazione e del dialogo che devono portare a un partenariato tra l'Unione, i suoi Stati membri e i paesi del Maghreb;
12. insiste sulla necessità di una politica estera e di sicurezza coerente ed efficace nonché dei mezzi per pervenirvi; nota che i recenti drammatici avvenimenti che ha conosciuto l'Europa dimostrano che le soluzioni intergovernative non sono efficaci e che solo una politica estera comune consentirà alla Comunità di svolgere un ruolo significativo e credibile;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai paesi che hanno chiesto di aderire alla Comunità.

9. Nomina del Presidente della Commissione

RISOLUZIONE B3-0931 e 0935/92

Risoluzione sulla nomina del Presidente della Commissione

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 10 giugno 1992 sulla designazione del Presidente della Commissione ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 161 del Trattato CEE,
- visto l'articolo 29 del proprio regolamento,
- visto l'articolo 158, paragrafo 2, del trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,
- vista la riunione del suo Ufficio di presidenza ampliato del 23 giugno 1992, nel corso della quale il Presidente del Consiglio europeo ha annunciato l'intenzione di sottoporre al Consiglio europeo il nome di Jacques Delors quale Presidente della Commissione per il prossimo mandato,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4.

Mercoledì 8 luglio 1992

1. prende atto della volontà espressa dai governi degli Stati membri di confermare Jacques Delors alla presidenza della Commissione per il biennio 1993-1994; deplora tuttavia che tale annuncio abbia preceduto una vera e propria consultazione del Parlamento europeo;
2. approva tale proposta;
3. ravvisa nella decisione di proporre il rinnovo del mandato di Jacques Delors un impegno da parte dei governi degli Stati membri a perseguire le priorità politiche definite durante il suo precedente mandato, in particolare la creazione dell'Unione europea fondata sull'Unione economica e monetaria, un'Unione politica con una politica estera e di sicurezza comune, la coesione economica e sociale, l'Europa sociale e il rafforzamento dei controlli democratici sull'azione comunitaria;
4. auspica che la futura Commissione si dedichi anche al completamento dello spazio unico, all'attuazione delle innovazioni introdotte dal Trattato di Maastricht, all'esame delle candidature all'adesione e alla preparazione dei nuovi grandi appuntamenti europei del 1996 ed eserciti pienamente il suo ruolo di custode dei Trattati;
5. chiede che nel proporre, previa consultazione con il nuovo Presidente, i nuovi membri della Commissione, i governi tengano conto degli equilibri politici in seno al Parlamento e propongano una compagine coerente, capace di sostenere l'azione del suo Presidente nella promozione delle priorità politiche della Comunità e comprendente personalità che siano già state membri delle istituzioni comunitarie o abbiano esercitato nel loro Stato competenze in campo comunitario;
6. prenderà la sua decisione sull'investitura della nuova Commissione e sull'approvazione del suo programma d'azione alla luce di queste considerazioni, in particolare sulla base della volontà di tutte le istituzioni comunitarie di operare congiuntamente per far progredire l'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente in carica del Consiglio europeo, ai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.

10. Modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento

TESTO DEL REGOLAMENTO

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento n. 1)

Articolo 77

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 64 e 75, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato *presentato al più tardi 12 giorni prima dell'inizio della tornata* e distribuito da almeno 24 ore.

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 64 e 75, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

Mercoledì 8 luglio 1992

DECISIONE A3-0200/92**Decisione recante modifica dell'articolo 77 del regolamento del Parlamento europeo concernente i termini per la presentazione e la distribuzione di testi***Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera del suo Presidente in data 4 novembre 1991,
- visti gli articoli 131 e 132 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0200/92),

1. decide di apportare al proprio regolamento la modifica che precede;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

11. Revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie**RISOLUZIONE A3-0249/92****Risoluzione sulla revisione n. 3/92 delle prospettive finanziarie***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione in data 2 giugno 1992,
- dopo aver ascoltato il Presidente del Consiglio,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0249/92),

A. considerando che occorre adattare le prospettive finanziarie per porre la Comunità in grado di far fronte ai suoi obblighi in materia di programmi strutturali per i nuovi Länder tedeschi e di taluni programmi di ricerca,

1. approva la decisione di revisione delle prospettive finanziarie, allegata alla presente risoluzione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO**Decisione concernente le prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio***Il Parlamento europeo, il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee,*

visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 33.

Mercoledì 8 luglio 1992

considerando che l'esecuzione delle azioni strutturali a profitto dei Länder della Germania orientale e di alcuni programmi di ricerca è ostacolata da un'insufficienza di stanziamenti di pagamento disponibili; che è pertanto opportuno aumentare il massimale degli stanziamenti di pagamento necessari nelle prospettive finanziarie,

DECIDONO

ARTICOLO UNICO

Il massimale degli stanziamenti di pagamento necessari è aumentato per il 1992 di 550.000.000 ecu a titolo delle spese non obbligatorie.

12. Libera circolazione dei lavoratori ** II

DECISIONE A3-0225/92

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0191/92 — SYN 359),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione COM(91)0316,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(92)0115) ⁽²⁾,
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta dell'11 marzo 1992, parte seconda, punto 20.

⁽²⁾ G.U. n. C 107 del 28.4.1992, pag. 10.

13. Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive ** II

DECISIONE A3-0226/92

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0193/92 — SYN 321),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione COM(90)0663,

⁽¹⁾ G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 73.

Mercoledì 8 luglio 1992

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(91)0493) (1),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) in generale per «datore di lavoro» si intende la persona o l'organismo giuridico che, previa comunicazione alle autorità competenti, assume la responsabilità, per quanto concerne la salute e la sicurezza in un luogo di lavoro, di tutte le operazioni e del personale, sia che si tratti di lavoratori alle dirette dipendenze che di quelli alle dipendenze di un appaltatore. Nel caso dell'Allegato I, sezione C, il termine «datore di lavoro» comprende anche il gestore di un'installazione.

(Emendamento n. 2)

Articolo 3, paragrafo 4

4. Il datore di lavoro comunica quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e/o mortali nonché le situazioni di grave pericolo.

4. Il datore di lavoro comunica quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e/o mortali nonché le situazioni di grave pericolo e **il resoconto delle iniziative prese allo scopo di impedirne il ripetersi.**

(Emendamento n. 3)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste agli articoli da 3 a 6.

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti **eletti** vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle previste agli articoli da 3 a 6.

(Emendamento n. 4)

Articolo 9

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ha luogo *in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE* per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti **eletti** ha luogo **mediante una rappresentanza equilibrata in seno a un comitato per la sicurezza, le cui deliberazioni sono messe a verbale. Tutte le altre disposizioni devono essere conformi all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE** per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

 (1) G.U. n. C 46 del 20.2.1992, pag. 50.

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)

Nei suddetti casi, la Commissione consulta l'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive.

(Emendamento n. 6)

Allegato, Sezione B, punto 6, secondo comma

Durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio.

Durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato, **a un livello corrispondente alle esigenze dell'autorità competente**, l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio.

(Emendamento n. 7)

Allegato, Sezione C, punto 6.2

6.2 I lavoratori devono seguire un tirocinio adeguato alle tecniche di sopravvivenza.

6.2 I lavoratori devono seguire un tirocinio adeguato alle tecniche di sopravvivenza **ed essere in possesso di un certificato valido, riconosciuto dall'autorità competente.**

(Emendamento n. 8)

Allegato, Sezione C, punto 7, primo comma, primo trattino

— si procede alla formazione dei lavoratori incaricati in caso di pericolo di missioni precise nelle quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché alla verifica della loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati.

— si procede alla formazione dei lavoratori incaricati in caso di pericolo di missioni precise nelle quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché alla verifica della loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati, **secondo criteri considerati adeguati dall'autorità competente.**

14. Scambio di funzionari nazionali ** II

DECISIONE A3-0237/92

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0234/92 — SYN 364),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione COM(91) 0408,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta dell'11 marzo 1992, parte seconda, punto 13.

Mercoledì 8 luglio 1992

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(92)0113) (1),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Undicesimo considerando

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di cinque anni;

considerando che il piano d'azione è pluriennale;

(Emendamento n. 2)

Dodicesimo considerando

considerando che un importo di 17,3 milioni di ecu è stimato necessario per l'attuazione di questo programma **quinquennale**;

considerando che un importo di 17.300.000 ecu è stimato **per il momento** necessario per l'attuazione di questo programma **pluriennale**;

(Emendamento n. 3)

Quattordicesimo considerando

considerando che dal 1993 in poi sarà iscritta nel bilancio comunitario una linea di bilancio specifica per garantire il contributo della Comunità al finanziamento del programma;

considerando che dal **1992** in poi sarà iscritta nel bilancio comunitario una linea di bilancio specifica per garantire il contributo della Comunità al finanziamento del programma, **il cui numero di partecipanti sarà inizialmente pari a 500 funzionari**;

(Emendamento n. 4)

Quindicesimo considerando

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione; che è *necessario istituire* un comitato per attuare una cooperazione stretta ed *efficace* tra gli Stati membri e la Commissione in questo ambito;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione; che **sarà istituito** un comitato per attuare una cooperazione stretta ed **effettiva** in questo ambito tra gli Stati membri, la Commissione e **i rappresentanti dei funzionari che partecipano allo scambio**;

(Emendamento n. 5)

Articolo 10, primo comma

Nell'*esecuzione* dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Nell'**espletamento** dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato a **carattere consultivo**, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) G.U. n. C 92 dell'11.4.1992, pag. 10.

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, rappresentanti dei funzionari che partecipano allo scambio.

(Emendamento n. 6)

Articolo 10, secondo e terzo comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. *Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- *la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;*
- *il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.*

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto, **eventualmente procedendo a votazione**, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. **Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.**

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

(Emendamento n. 7)

Articolo 11, paragrafo 1

1. *Il programma ha una durata di 5 anni.*

1. Il piano d'azione è pluriennale e la sua realizzazione ha inizio con l'esercizio finanziario 1993.

(Emendamento n. 8)

Articolo 11, paragrafo 2

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per la sua attuazione è di 17,3 milioni di ecu, corrispondente ad un totale di 1900 partecipanti. Tale importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimato necessario per la sua attuazione **nei primi quattro anni** è di 17.300.000 ecu, corrispondente a un totale di 1900 partecipanti. Tale importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore **ed essere adeguatamente trascritto nell'ambito del piano pluriennale.**

Mercoledì 8 luglio 1992

15. Medicinali omeopatici ** II**a) DECISIONE A3-0216/92**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0075/92 — SYN 251),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione COM(90) 0072,
- vista la proposta modificata della Commissione ⁽²⁾,
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I medicinali omeopatici contengono, a parte le sostanze accessorie, esclusivamente sostanze di base in una diluizione di almeno 1:10

(Emendamento n. 3)

Articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 della sostanza di base né più di 1/100 della dose normalmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

(Emendamento n. 4)

Articolo 7, paragrafo 2, parte introduttiva

2. Oltre all'indicazione «medicinale omeopatico registrato secondo una procedura specifica semplificata», in grande evidenza, l'etichettatura ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

2. Oltre all'indicazione «medicinale omeopatico» in grande evidenza, l'etichettatura, ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

⁽¹⁾ G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 318.

⁽²⁾ G.U. n. C 244 del 19.9.1991, pag. 8.

Mercoledì 8 luglio 1992

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino

- | | |
|---|---|
| — denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal <i>grado di diluizione espressa</i> con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1; | — denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal(dai) grado(i) di potenza, il tutto espresso con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1; per i medicinali con più principi attivi può essere utilizzata anche un'altra denominazione, ma senza indicazione dell'efficacia terapeutica; |
|---|---|

(Emendamento n. 6)

Articolo 7, paragrafo 2, undicesimo trattino

- | | |
|---|--------------------|
| — <i>medicinale omeopatico «senza indicazioni terapeutiche approvate»</i> | — soppresso |
|---|--------------------|

(Emendamento n. 7)

Articolo 7, paragrafo 2, trattino undicesimo bis (nuovo)

- | |
|---|
| — avvertenza al paziente di consultare un terapeuta competente durante l'uso del medicinale se i sintomi persistono. |
|---|

(Emendamento n. 8)

Articolo 8, secondo trattino

- | | |
|--|---|
| — fascicolo che descriva le modalità d'ottenimento e controllo del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i) e ne dimostri il carattere omeopatico mediante un'adeguata bibliografia omeopatica; | — fascicolo che descriva le modalità d'ottenimento e controllo del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i) e ne dimostri il carattere omeopatico mediante un'adeguata bibliografia omeopatica o antroposofica; |
|--|---|

(Emendamento n. 9)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

- | | |
|---|--|
| 2. Uno Stato membro può introdurre o mantenere <i>nel proprio territorio</i> norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, conformemente ai principi e alle caratteristiche della medicina omeopatica praticata in tale Stato membro. | 2. Uno Stato membro può introdurre o mantenere norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, conformemente ai principi e alle caratteristiche della medicina omeopatica o antroposofica praticata in tale Stato membro. |
|---|--|

(Emendamento n. 10)

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

- | |
|---|
| 2 bis. La Commissione è incaricata di attuare o incoraggiare, entro 5 anni dall'applicazione della presente direttiva, ogni misura atta ad assicurare l'armonizzazione dello status delle medicine alternative, segnatamente per quanto concerne i seguenti aspetti: |
|---|

Mercoledì 8 luglio 1992

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- adozione di una farmacopea europea;
- adozione di una direttiva concernente l'esercizio legale delle medicine alternative;
- organizzazione del rimborso delle prestazioni e dei medicinali da parte della sicurezza sociale;
- organizzazione di un insegnamento ufficialmente riconosciuto.

b) DECISIONE A3-0217/92
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0117/92 — SYN 252),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione COM(90) 0072,
 - vista la proposta modificata della Commissione ⁽²⁾,
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I medicinali omeopatici contengono, a parte le sostanze accessorie, esclusivamente sostanze di base in una diluizione di almeno 1:10

(Emendamento n. 2)

Articolo 7, paragrafo 1, quarto trattino

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

— grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale; in particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 della sostanza di base né più di 1/100 della dose normalmente utilizzata nell'allopatria per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

⁽¹⁾ G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 323.

⁽²⁾ G.U. n. C 244 del 19.9.1991, pag. 11.

Mercoledì 8 luglio 1992

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 7, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Oltre all'indicazione posta in grande evidenza «medicinale omeopatico veterinario registrato secondo una procedura specifica semplificata senza indicazioni terapeutiche approvate», l'etichettatura, ed eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

2. Oltre all'indicazione posta in grande evidenza «medicinale omeopatico veterinario», l'etichettatura, ed eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:

(Emendamento n. 4)

Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino

— denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i) seguito(i) dal grado di *diluizione* espressa con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, par. 1;

— denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal(dai) grado(i) di **potenza, il tutto espresso** con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, par. 1; **per i medicinali con più principi attivi può essere utilizzata anche un'altra denominazione, ma senza indicazione dell'efficacia terapeutica;**

16. Consumo di energia degli apparecchi domestici ** II

DECISIONE A3-0233/92

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0235/92 — SYN 356),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione COM(91)0285,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha respinto la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta dell'8 aprile 1992, parte seconda, punto 9.

Mercoledì 8 luglio 1992

17. Bevande aromatizzate e bevande alcoliche ** I**I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0055 — C3-0100/92 — SYN 396**

Proposta di regolamento del Consiglio recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PRIMA DEL PRIMO COMMA (nuovo)

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/91 la lettera e) è redatta nel modo seguente:

«e) Kalte Ente:

la bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO₂ a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO₂, aggiungendovi sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze il cui gusto deve essere chiaramente percepibile. La proporzione nel prodotto finito di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO₂ non deve essere inferiore al 25% in volume.»

(*) G.U. n. C 69 del 18.3.1992, pag. 11.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0241/92
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0055 — SYN 396) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 100 A del trattato CEE (C3-0100/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0241/92),

(1) G.U. n. C 69 del 18.3.1992, pag. 11.

Mercoledì 8 luglio 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire nella sua posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a, del trattato CEE l'emendamento approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0055 — C3-0101/92 — SYN 397

La proposta è stata approvata.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0241/92 (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0055 — SYN 397) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 43 e 100 A del trattato CEE (C3-0101/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0241/92),

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 69 del 18.3.1992, pag. 12.

Mercoledì 8 luglio 1992

18. Sicurezza e salute a bordo dei battelli da pesca ** I**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0466 — C3-0018/92 — SYN 369**

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca — Decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quarto considerando

considerando che le condizioni particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore delle pesca marittima sia molto elevato;

considerando che le condizioni **specifiche** e particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore delle pesca marittima sia molto elevato;

(Emendamento n. 2)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che il Parlamento europeo in data 15 aprile 1988 ha approvato una risoluzione nella quale riconosce che è opportuno accordare priorità alle misure di sicurezza di carattere preventivo piuttosto che a quelle di riparazione in caso di incidente;

(Emendamento n. 3)

Considerando quarto ter (nuovo)

considerando l'importanza che la Comunità e gli Stati membri devono attribuire alle questioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, e che anche in questo settore possono risultare utili le nuove tecnologie, in particolare per quanto attiene al monitoraggio e alla localizzazione delle navi;

(Emendamento n. 4)

Considerando quarto quater (nuovo)

considerando la grande importanza che si deve attribuire alla salute e alla sicurezza a bordo dei pescherecci, e la necessità che gli Stati membri si impegnino al massimo per adottare disposizioni adeguate in materia, applicabili ai pescherecci più piccoli di quelli coperti dalla presente direttiva;

(*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 21.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

Quinto considerando

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; che *di conseguenza* le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; che le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

(Emendamento n. 6)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che la rilevanza delle questioni trattate rende di grande importanza che gli Stati membri ratifichino la Convenzione n. 125 dell'OIL, relativa alle licenze di capacità dei pescatori, e la Convenzione di Torremolinos, del 1977, relativa alla sicurezza delle navi da pesca;

(Emendamento n. 7)

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/90 del 20 dicembre 1990 stabilisce che è necessario analizzare la politica strutturale della pesca nell'ambito della revisione dei regolamenti dei Fondi strutturali in vista del 1993, e che nel contesto di tale revisione — in particolare nel contesto della creazione di un nuovo obiettivo per la pesca — devono prevedersi altresì aiuti agli adeguamenti prescritti dalla presente direttiva;

(Emendamento n. 8)

Considerando settimo quater (nuovo)

considerando che le misure comunitarie volte a migliorare e ad adeguare la situazione strutturale dell'industria della pesca devono promuovere l'ammodernamento della flotta, introducendo elevati standard in materia di sicurezza e di protezione della salute;

(Emendamento n. 9)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che né la direttiva 89/391/CEE né la presente direttiva concernono i lavoratori indipendenti, per cui la Commissione deve adottare un'iniziativa che tenga conto degli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori indipendenti in quanto elemento indispensabile per la realizzazione della dimensione sociale;

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 3, primo trattino

- gli armatori facciano in modo che le loro navi *possano essere* impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, *in particolare meteorologiche*, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;
- gli armatori facciano in modo che le loro navi **siano** impiegate in condizioni che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;

(Emendamento n. 11)

Articolo 3, terzo trattino

- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo *qualora la tenuta di quest'ultimo sia richiesta per questo tipo di nave dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale vigente.*
- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo **delle navi soggette all'applicazione della presente direttiva.**

(Emendamento n. 12)

Articolo 3, trattino terzo bis (nuovo)

- **il capitano della nave adotti le misure opportune qualora si verificano condizioni, in particolare meteorologiche, che possano compromettere la sicurezza della nave e/o dei pescatori.**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

1. **Le navi da pesca cui si applica la presente direttiva devono essere sottoposte a controlli periodici e possono essere oggetto di ispezioni, anche in mare aperto, da parte di organismi nazionali o comunitari specificamente incaricati di tale missione.**
2. **I rappresentanti della Commissione incaricati di missioni di ispezione nell'ambito della politica comune della pesca sono abilitati a rendere conto di qualsiasi carenza nell'applicazione della presente direttiva riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 4, primo comma

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1995 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 15)

Articolo 5

Le navi armate prima del 1° gennaio 1996 devono soddisfare entro *tre* anni da tale data alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati II e III.

Le navi armate prima del 1° gennaio 1995 devono soddisfare, entro **quattro** anni da tale data e **tenendo conto delle possibilità specifiche di adattamento delle singole navi**, alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati II e III.

(Emendamento n. 16)

Articolo 6

Qualora le navi subiscano, a partire dal 1° gennaio 1996, modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, *queste modifiche e/o trasformazioni devono essere conformi* alle prescrizioni minime *corrispondenti riportate* agli allegati I e III.

Qualora le navi subiscano, a partire dal 1° gennaio 1995, modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, **tali imbarcazioni sono tenute a soddisfare** alle prescrizioni minime **richieste** agli allegati I e III.

(Emendamento n. 17)

Articolo 7, secondo trattino

— adotti misure intese a garantire la *regolare* pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi *per mantenere condizioni adeguate di igiene*;

— adotti misure intese a garantire, **in buone condizioni**, la pulizia **costante** delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi;

(Emendamento n. 18)

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Questa formazione riguarderà in particolare l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza *e, per i pescatori interessati*, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, *nonché* i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise e **comprensibili** per quanto riguarda la salute e la sicurezza a bordo delle navi **oltre che la prevenzione di infortuni**.

Questa formazione riguarderà in particolare:

- a) l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza;
- b) l'adozione e l'attuazione di misure di assistenza medica e di soccorso da prendere immediatamente in caso di infortunio o di urgenza vitale;
- c) l'utilizzo dei differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale;
- d) l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione;
- e) la movimentazione e lo stivaggio delle catture.

La formazione sarà debitamente aggiornata sempreché lo rendano necessario le modifiche nelle prescrizioni relative all'attività a bordo e siano introdotte nuove attrezzature.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

Articolo 10

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio.

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi e **il disposto dell'articolo precedente**, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve essere **in possesso di conoscenze linguistiche sufficienti a porla in grado di comunicare con i pescatori imbarcati** e ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio, **quest'ultima competenza dovendo necessariamente includere la conoscenza delle procedure internazionalmente riconosciute o quelle utilizzate nelle zone di pesca effettivamente frequentate dalla nave.**

(Emendamento n. 20)

Articolo 12

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva;

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi;

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE e **all'articolo 8 della direttiva 92/29/CEE del 31 marzo 1992 concernente l'assistenza medica a bordo delle navi.**

(Emendamento n. 21)

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 31 dicembre 1995**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 1° gennaio 1994**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 22)

Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione *quinquennale* sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando il punto di vista delle parti sociali.

La Commissione *ne informa* il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione **triennale** sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando **altresì** il punto di vista delle parti sociali.

La Commissione, **elabora su tale base una relazione che notifica al** Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

(Emendamento n. 23)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis**

Le modifiche che dovranno essere apportate alle navi da pesca in ottemperanza del disposto dell'articolo 5 della presente direttiva saranno, in qualità di azioni strutturali, cofinanziate dalla Comunità, segnatamente in applicazione dei regolamenti 4028/86 e 3944/90.

(Emendamento n. 24)

Allegato I, punto 5.1

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, **tra cui la sala macchine**, nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

(Emendamento n. 25)

Allegato II, punto 1

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività, le condizioni o un rischio prevedibile a bordo di una nave da pesca.

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogni qualvolta lo richiedano e **lo permettano** le caratteristiche del luogo di lavoro (**nave**), l'attività (**tipo di pesca**), le condizioni o un rischio prevedibile a bordo di una nave da pesca.

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 26)

Allegato II, punto 3, secondo comma

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine, **o da essa debitamente isolata**, in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o in altro caso di guasto all'impianto elettrico principale.

(Emendamento n. 27)

Allegato II, punto 3, ultimo comma

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere esposti *insieme accidentalmente* all'acqua o al fuoco.

I pannelli di comando principali e di emergenza devono essere ubicati in luoghi distinti in modo da non essere **simultaneamente** esposti all'acqua o al fuoco.

(Emendamento n. 28)

Allegato II, punto 4.2

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, *devono* dipendere dal numero *massimo* di persone che possono essere presenti.

4.2. **La fissazione del numero e delle dimensioni delle vie di emergenza, dei mezzi di evacuazione e delle uscite, deve dipendere dal numero di persone che possono essere presenti sulla nave nonché dalle condizioni di quest'ultima.**

(Emendamento n. 29)

Allegato II, punto 5.1

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, **tra cui la sala macchine**, nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

(Emendamento n. 30)

Allegato II, punto 13.1

13.1 Gli alloggi per l'equipaggio devono essere predisposti e sistemati in modo tale da ridurre al minimo il rumore, le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché le esalazioni provenienti da altre zone; *deve essere prevista un'adeguata illuminazione.*

13.1. Gli alloggi per l'equipaggio devono essere predisposti e sistemati in modo tale da ridurre al minimo **possibile, e in funzione delle possibilità di adattamento della nave stessa**, il rumore, le vibrazioni, gli effetti di accelerazioni, nonché le esalazioni provenienti da altre zone e **devono essere dotati di un'adeguata illuminazione.**

Mercoledì 8 luglio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 31)

Allegato III, punto 2

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro *per semplice forza di gravità, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare*; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro e **rapido**; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0224/92
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca — Decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0466 — SYN 369) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 118 A del trattato CEE (C3-0018/92),
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0224/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 21.

Mercoledì 8 luglio 1992

19. Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ** I

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91)0547 — C3-0053/92 — SYN 381

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che le date di applicazione della presente direttiva non modificano la data di applicazione della direttiva 89/392/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 91/368/CEE;

(Emendamento n. 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 1 (direttiva 89/392/CEE)

«1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, *per motivi connessi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'articolo 3*, l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che soddisfano la presente direttiva.»

«1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che soddisfino la presente direttiva.»

(Emendamento n. 3)

ALLEGATO II

Allegato IV, punto 16 (direttiva 89/392/CEE)

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 5 m.

16. Apparecchi per il sollevamento di persona con un rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

(*) G.U. n. C 25 dell'1.2.1992, pag. 8.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-0230/92 (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0547 — SYN 381) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0053/92),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0230/92),

(1) G.U. n. C 25 dell'1.2.1992, pag. 8.

Mercoledì 8 luglio 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alle proposte della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 8 luglio 1992

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta dell'8 luglio 1992**

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABELHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DE MATTEO, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DIDO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FRIMAT, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MITOLO, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RÖNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, UKEIWE, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Mercoledì 8 luglio 1992

Osservatori dell'ex RDT

BEREND, BOTZ, GLASE, GÖPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,
KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Mercoledì 8 luglio 1992

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(—) = contrari

(O) = astensioni

Obiezione al punto «Guyana»

(+)

AGLIETTA, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY P., BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, CORNELISSEN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE VITTO, DILLEN, DINGUIARD, DOUSTE-BLAZY, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LEHIDEUX, LUCAS PIRES, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, ROVSING, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERBEEK, VERHAGEN, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(—)

ADAM, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BRITO, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CAPUCHO, CHEYSSON, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FAYOT, FORD, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUTIÉRREZ DÍAZ, KOFOED, KUHN, LANDA MENDIBE, LANE, LARIVE, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MAYER, MEGAHY, MENDES BOTA, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, NEWENS, NORDMANN, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAOUTSIS, PARTSCH, PETER, PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, WHITE, WILSON, WURTZ, WYNN.

(O)

von WECHMAR.

Obiezione al punto «Diritti umani»

«Marocco»

(+)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZSIMONS, FLORENZ, FORTE, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,

Mercoledì 8 luglio 1992

KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, BERTENS, BETTINI, BRITO, CANAVARRO, CAPUCHO, COX, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, de VRIES, DOMINGO SEGARRA, ELMALAN, EPHREMIDIS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GUTIÉRREZ DÍAZ, KOFOED, LANGER, LARIVE, MAHER, MENDES BOTA, MIRANDA DA SILVA, NORDMANN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, PIQUET, RAFFIN, REGGE, RIBEIRO, ROSSETTI, ROTH, SELIGMAN, SPECIALE, STAES, TRIVELLI, VECCHI, VERBEEK, von WECHMAR, WURTZ.

(O)

BLOT, DILLEN, DUVERGER, LEHIDEUX, PAPOUTSIS, SCHODRUCH.

Obiezione al punto «Diritti umani: Tuareg»

(—)

AINARDI, ALAVANOS, von ALEMANN, AMARAL, BRITO, CANAVARRO, COX, CRAVINHO, ELMALAN, EPHREMIDIS, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GÖRLACH, LANDA MENDIBE, LUCAS PIRES, McMAHON, MARQUES MENDES, MAYER, MENDES BOTA, PIMENTA, PIQUET, RIBEIRO, SPECIALE, VÁZQUEZ FOUZ, WURTZ.

(—)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BETHELL, BETTINI, BINDI, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BROK, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COLOMI NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PETER, PIERROS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAWLINGS, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BERTENS, DILLEN, ERNST de la GRAETE, GASÓLIBA I BÖHM, KOFOED, LANGER, LARIVE, NORDMANN, von WECHMAR.

Mercoledì 8 luglio 1992

Obiezione al punto «Diritti umani: Salvador»

(+)

AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BRITO, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COATES, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LENZ, LINKOHR, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MAYER, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PRAG, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, RAWLINGS, REDING, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, van der WAAL, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, BALFE, BARRERA I COSTA, BERTENS, BETTINI, COX, de VRIES, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, LANDA MENDIBE, LANGER, LARIVE, LATAILLADE, LEHIDEUX, MEGRET, MENDES BOTA, METTEN, NORDMANN, ONESTA, PARTSCH, PIMENTA, POMPIDOU, RAFFIN, REGGE, ROTH, SCHODRUCH, STAES, VERBEEK, von der VRING, von WECHMAR.

(O)

ALAVANOS, CANAVARRO, CHEYSSON, KOFOED.

Obiezione al punto «Calamità»

(+)

ALAVANOS, ALBER, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BÖGE, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DE VITTO, DOUSTE-BLAZY, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MERZ, MICHELINI, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, POETTERING, PRAG, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(-)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BERTENS, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CAPUCHO, CHEYSSON, COATES, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD,

Mercoledì 8 luglio 1992

DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FITZGERALD, FORD, FRÉMION, GALLE, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUTIÉRREZ DÍAZ, KILLILEA, KOSTOPOULOS, KUHN, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LIVANOS, LÜTTGE, McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NORDMANN, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PETER, PIMENTA, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BLOT, MEGRET, NEUBAUER.

Relazione Van Velzen (A3-0238/92)

(Emendamento n. 4)

(+)

ALLIOT-MARIE, DILLEN, FANTUZZI, GOLLNISCH, GRUND, JANSSEN van RAAY, KÖHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LE PEN, MAHER, MEGRET, NEUBAUER, RAUTI, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SMITH A.

(—)

AINARDI, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, ERNST de la GRAETE, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THYSSEN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(Emendamento n. 7)

(+)

ANTONY, AVGERINOS, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TOMLINSON.

(—)

ADAM, AGLIETTA, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET,

Mercoledì 8 luglio 1992

BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIERREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOWELL, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

RAUTI.

(Emendamento n. 9)

(+))

ANTONY, DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, PRICE, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TAURAN.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIERREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA

Mercoledì 8 luglio 1992

DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERMONT, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

(O)

RAUTI.

(Emendamento n. 10)

(+))

DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., LE PEN, NEUBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER.

(—)

ADAM, AGLIETTA, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS, PIERMONT, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, WILSON, WURTH-POLFER, ZAVVOS.

(O)

PAPOUTSIS.

Mercoledì 8 luglio 1992

(Emendamento n. 1)

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BETTINI, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, BONTEMPI, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHRISTENSEN I., CRAMON DAIBER, DE GIOVANNI, van DIJK, DINGUIRARD, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, EWING, FITZGERALD, GERAGHTY, GUTIÉRREZ DÍAZ, ISLER BÉGUIN, JAKOBSEN, LALOR, LANE, LANGER, LATAILLADE, MIRANDA DA SILVA, RAFFIN, REGGE, RIBEIRO, SPECIALE, STAES, TRIVELLI, TSIMAS, VECCHI, WURTZ.

(—)

ADAM, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY P., BERTENS, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TORRES COUTO, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DE PICCOLI, GRUND, SANDBÆK.

*Relazione Bandrès Molet (A3-0172/92)**(Emendamento n. 4)*

(+)

ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLOT, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE VITTO, DILLEN, ELLES, FANTINI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FLORENZ, FRIEDRICH, GAIBISSO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HERMAN, HERMANS, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MITOLO, MOORHOUSE, MORETTI, MÜLLER, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F.,

Mercoledì 8 luglio 1992

POETTERING, PRAG, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARTON, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IACONO, ISLER BÉGUIN, JENSEN, KOFOED, KUHN, LANGER, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LOMAS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PETER, PETERS, PIERMONT, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)

ALLIOT-MARIE, KLEPSCH, LATAILLADE, POMPIDOU.

(Emendamento n. 12)

(—)

ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLOT, BÖGE, BONETTI, BORGIO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEBATISSE, DE VITTO, ELLES, FANTINI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MANTOVANI, MARCK, MITOLO, MOORHOUSE, MÜLLER, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PIERROS, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THEATO, TINDEMANS, TURNER, van der WAAL, WELSH, ZAVVOS.

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BARTON, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IACONO, ISLER BÉGUIN, JENSEN, KOFOED, KUHN, LANGER, LARIVE, LARONI, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA,

Mercoledì 8 luglio 1992

MIRANDA DE LAGE, MORETTI, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PETER, PETERS, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAFFARIN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMPSON B., SMITH A., SPECIALE, STAES, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)

ALLIOT-MARIE, CHRISTENSEN I., INGLEWOOD, LATAILLADE, POMPIDOU, SANDBÆK.

Relazione Morris (A3-0243/92)

(Emendamento n. 46)

(+))

ALLIOT-MARIE, ANTONY, BLOT, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LALOR, LATAILLADE, LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, NIANIAS, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TAURAN.

(—)

von ALEMANN, AMARAL, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LARIVE, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

CANAVARRO, HABSBERG, VANDEMEULEBROUCKE.

(Emendamento n. 49)

(+))

BERTENS, BETTINI, BLOT, CATHERWOOD, COX, GOLLNISCH, HERMANS, KÖHLER K.P., MAHER, MEGRET, NEUBAUER, PARTSCH, PORTO, PUCCI, RAFFIN, SCHODRUCH, STAES, TAURAN, TAZDAÏT, VERBEEK, WELSH.

Mercoledì 8 luglio 1992

(—)

ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGORPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

von ALEMANN, BARRERA I COSTA, BOISSIÈRE, CANAVARRO, DINGUIRARD, VANDEMEULEBROUCKE, von WECHMAR.

(Emendamento n. 45)

(—)

ANTONY, BAGET BOZZO, CABEZÓN ALONSO, COIMBRA MARTINS, DILLEN, GARCÍA ARIAS, GOLLNISCH, GRÖNER, GRUND, HOFF, KÖHLER K.P., LALOR, LATAILLADE, LE PEN, LÜTTGE, MEGRET, MIHR, NEUBAUER, O'HAGAN, ONUR, PAGORPOULOS, POMPIDOU, RAFFIN, ROTHLEY, SANZ FERNÁNDEZ, SCHODRUCH, TAURAN, TORRES COUTO, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, von der VRING, WHITE.

(—)

von ALEMANN, AMARAL, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Mercoledì 8 luglio 1992

(O)

BARRERA I COSTA, BETTINI, BOISSIÈRE, CANAVARRO, DINGUIRARD, HABSBURG, LANGER, NIANIAS, ONESTA, PETERS, TAZDAÏT, VANDEMEULEBROUCKE.

(Emendamento n. 48)

(+))

DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., LE PEN, MEGRET, NEUBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, TAURAN, WHITE.

(—)

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DE CLERCQ, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ca., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LATAILLADE, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAGOPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUCCI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

CANAVARRO, VANDEMEULEBROUCKE.

(Emendamento n. 47)

(+))

ANTONY, BLOT, CANO PINTO, COX, DE CLERCQ, de VRIES, DILLEN, ERNST de la GRAETE, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LANGER, LE PEN, MAHER, MEGRET, NEUBAUER, PARTSCH, PORTO, PUCCI, RAFFIN, RISKÆR PEDERSEN, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, STAES, TAURAN, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, WIJSENBEEK.

(—)

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEBATISSE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH,

Mercoledì 8 luglio 1992

HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUGHES, JACKSON Ca., JACKSON Ch., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LENZ, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PRONK, van PÜTTEN, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BETTINI, BOISSIÈRE, CANAVARRO, HABSBURG.

Presidenza britannica
Richiesta di votazione sollecita

(+)

ALAVANOS, ALEXANDRE, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BENOIT, BETTINI, BETTIZA, BIRD, BLAK, BLANEY, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARNITI, CAUDRON, CHEYSSON, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAVINHO, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EPHREMIDIS, EWING, GALLE, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, KÖHLER H., KUHN, LARONI, LAUGA, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIMONS, SIMPSON B., TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WIJSENBEK, WILSON.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BINDI, BÖGE, BROK, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEBATISSE, DEFRAIGNE, DILLEN, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LO GIUDICE, LULLING, McINTOSH, MAHER, MALANGRÉ, MARTINEZ, MAYER, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MITOLO, MOORHOUSE, MOTTOLA, NAVARRO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, POETTERING, PRICE, PRONK, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROVSING, SÄLZER, SARLIS, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THYSSEN, TINDEMANS, VERHAGEN, van der WAAL, WELSH.

(O)

ALLIOT-MARIE, COX, MUSSO, NIELSEN, ROTHLEY.

Mercoledì 8 luglio 1992

*Risoluzione comune
sulla nomina del Presidente della Commissione*

Insieme

(+)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSA, DALY, DEBATISSE, DE CLERCQ, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FONTAINE, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

BONDE, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, SCHÖNHUBER.

(O)

BARRERA I COSTA, CANAVARRO, DEFRAIGNE, LOMAS, MORETTI, PIQUET, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE.

Relazione Chanterie (A3-0216/92)

(Emendamento n. 11)

(+)

ARCHIMBAUD, BARRERA I COSTA, BETTINI, BEUMER, BORGO, BRU PURÓN, CANAVARRO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, van DIJK, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, LOMAS, MARINHO, PIERMONT, RAFFIN, ROTH, ROTHE, SMITH A., STAES, TAZDAÏT, VERBEEK, VERDE I ALDEA.

Mercoledì 8 luglio 1992

(—)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETTIZA, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, de VRIES, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FONTAINE, FORD, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LENZ, LINKOHR, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TSSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DÍEZ DE RIVERA ICAZA.

(Emendamento n. 10)

(+))

ADAM, ALBER, von ALEMANN, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARCHIMBAUD, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FORD, FORTE, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS,

Mercoledì 8 luglio 1992

NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUCCI, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, van der WAAL, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(—)

ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, BAUR, BETTINI, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DE VITTO, DOUSTE-BLAZY, FONTAINE, GUIDOLIN, HERVÉ, JANSSEN van RAAY, LALOR, LANE, LATAILLADE, LAUGA, de la MALÈNE, MEBRAK-ZAÏDI, PARODI, PASTY, SABY, SAINJON, SCHWARTZENBERG, SIMMONDS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VEIL, VERNIER, WIJSENBECK.

(O)

GIL-ROBLES GIL-DELGADO.